Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. 341.

Modificazioni all'art. 4, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di omologazione di apparecchi a pressione e generatori di vapore o di gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'articolo 4, primo comma, n. 11, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale sono esclusi dal campo di applicazione delle norme regolamentari i generatori e i recipienti a pressione di vapore o di gas, nei quali la pressione massima effettiva di funzionamento non superi un ventesimo di Kg/cm^2;

Ravvisata la necessità di elevare il limite di pressione sopraindicato allo 0,5 Kg/cm^2, al fine di adeguare la norma alle esigenze del progresso tecnico;

Udito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è sostituito per i motivi esposti in premessa dai seguenti:

11) i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm^2 e rispettivamente producibilità non superiore a 50 Kg/h ovvero capacità non superiore a 2000 litri;

11-*bis*) i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm^2 e producibilità superiore a 50 Kg/h, purché soddisfino alle seguenti condizioni:

a) risultino stabili per la pressione di progetto e siano sottoposti, in sede di costruzione, alla prova idraulica che verrà eseguita secondo le modalità previste ai primi due commi del successivo art. 62;

b) siano sottoposti, sul luogo di primo o nuovo impianto, alla verifica dei dispositivi di sicurezza che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65;

11-*ter*) i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm^2 e capacità superiore a 2000 litri, purché siano sottoposti sul luogo di primo o nuovo impianto alla verifica dei dispositivi di sicurezza, che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65, ovvero, in mancanza dei dispositivi di sicurezza, ad una prova alternativa tendente ad accertare che il recipiente è stato installato in condizioni tali per cui la pressione di progetto non può essere superata in nessun caso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 7

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1981.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 concernente la disciplina per l'amministrazione del « Fondo » sopra indicato;

Considerato che relativamente al decorso esercizio finanziario 1980 della gestione del citato Fondo è stato determinato un avanzo presunto di amministrazione di L. 4.200.000.000 da utilizzarsi nel corrente esercizio 1981;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per la mobilità della manodopera » per l'esercizio finanziario 1981;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981, allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro: FOSCHI

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

Numero	*Parte I.* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 1980	4.200.000.000
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	
	Sottocategoria I. — *Contributo dello Stato*	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Sottocategoria II. — *Contributi di enti pubblici*	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Categoria 11. — RISCOSSIONI DI CREDITI	
5212	Recuperi sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5213	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	p.m.
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO	
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p.m.
	Totale titolo III. — PARTITE DI GIRO . . .	p.m.
	TOTALE GENERALE ENTRATE . . .	4.200.000.000

Numero	*Parte II.* — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI	
	Sezione I. — SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL « FONDO »	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo di servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	100.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1102	Fondo di riserva	p.m.
	Totale sezione I . . .	100.000.000

Numero	Parte II. — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Sezione II. — INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA	
	Rubrica I. — COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Totale titolo I. — SPESE CORRENTI . . .	100.000.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Rubrica I. — PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.
	Rubrica II. — ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.100.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica o cooperativa con i paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.000.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.000.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorsi dei fondi comunitari o internazionali (art. 18, lettera *g*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.000.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale di intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *b*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale dei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	p.m.
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
1408	Fondo di riserva	p.m.
	Totale titolo II. — SPESE CONTO CAPITALE . . .	4.200.000.000
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO	
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p.m.
	Totale titolo III. — PARTITE DI GIRO . . .	p.m.
	TOTALE GENERALE SPESE . . .	4.200.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

(3753)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 1981.

Norme per la conversione ed il trasferimento delle somme da recuperare e recuperate, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1981, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 346-*quinquies* del predetto testo unico, in esso inserito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 15 marzo 1976, n. 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 77/794/CEE in data 4 novembre 1977, con la quale sono state stabilite le modalità pratiche per l'applicazione di talune disposizioni della citata direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 giugno 1978, con il quale, fra l'altro, è stato istituito presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, l'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1978, con il quale sono state stabilite le norme di esecuzione del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35;

Ritenuta l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dal primo comma del richiamato art. 346-*quinquies*, relativo alla conversione, nella moneta dello Stato membro cui viene rivolta la richiesta, delle somme da recuperare, dei relativi interessi e spese, nonché al trasferimento delle somme recuperate allo Stato membro in cui il credito è sorto;

Decreta:

Art. 1.

Per la conversione del credito da recuperare, di cui al quarto ed ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1978, deve essere utilizzato il tasso di cambio risultante dalla media dell'ultimo corso di vendita constatato sui mercati di cambio di Roma e Milano nel giorno in cui viene formulata la richiesta iniziale del recupero del credito.

Art. 2.

In caso di esito positivo della procedura coattiva intrapresa, le somme recuperate, ivi comprese quelle riscosse a titolo di interessi per dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento del credito, nonché le relative spese, devono essere trasferite allo Stato membro richiedente, in moneta italiana, entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il recupero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3999)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 giugno 1981.

Rettifica al decreto ministeriale 15 maggio 1981 riguardante il divieto di afflusso nell'isola di Ischia degli autoveicoli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto il decreto n. 580 in data 15 maggio 1981 del Ministro dei lavori pubblici, sentito quello del turismo e spettacolo, con il quale, in applicazione della legge n. 599 del 20 giugno 1966, viene disposto il divieto di sbarco degli autoveicoli nell'isola di Ischia dal 24 giugno 1981 al 1° settembre 1981, con particolari deroghe per talune categorie di autoveicoli;

Visto il telegramma 10399 del prefetto di Napoli in data 8 giugno 1981, i telegrammi 4 giugno 1981 della azienda turismo di Ischia e 17121 in data 1° giugno 1981 del sindaco di Lacco Ameno che rappresentano l'opportunità di perfezionare il dispositivo del divieto di sbarco degli autoveicoli, consentendo l'afflusso di autoveicoli con targa esterna province campane, nei soli giorni di lunedi, martedi, mercoledi, giovedi;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 2 del decreto n. 580 in data 15 maggio 1981 viene aggiunto un comma *f)* come segue:

f) autoveicoli immatricolati in province esterne alle cinque province della Campania, limitatamente al lunedì, martedì, mercoledì, giovedì.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo
SIGNORELLO

(3965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta OMS - Officine meccaniche sud di Quagliano (Napoli) è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO - Industrie riunite, con sede legale in Beinasco (Torino), sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (La Autoparti e Fispa/Ulma), Asti (Way Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo/DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (SIRTAL) e Monale d'Asti (DPA) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico, in Muggia (Trieste), è prolungata all'8 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini & C., in Montecastrilli (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, Napoli, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale lucana (PIL), in Potenza, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Potenza, in Taccoli di S. Severino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MES elettronica S.r.l. di Roma è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MES elettronica S.r.l. di Roma è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Frine Fashion di Pontinia (Latina) è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Stil Nuovo, con sede e stabilimento in Gambara (Brescia), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto interministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, in Pomezia, è prolungata a trentasei mesi.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mignani S.p.a., in Fermo (Ascoli Piceno), contrada S. Michele, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pignatelli & C., con stabilimento e uffici in Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone) è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Lazio di Guarcino è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lama di Napoli è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SI.MO. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Torino) è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Harry's Moda di Lecce, stabilimento di Surbo (Lecce), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta f.lli Mennuni di Frascati (Roma) è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3946)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 18 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1981, sia nel «Sommario» che alla pag. 3106 in testa al provvedimento stesso, è rettificato nel modo seguente: «28 Serie di N. I. al decreto ministeriale 22 luglio 1930 - 78 Serie di N. I. al decreto ministeriale 12 settembre 1925 - Trasporto su strada e ferrovia del cloropentafluoroetano (R. 115) e della sua miscella azeotropa con il gas clorodifluorometano (R. 22) miscella denominata con la sigla R 502.».

(3987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 29 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1186,80	1186,80	1186,85	1186,80	—	1191,50	1186,70	1186,80	1186,80	1186,80
Dollaro canadese	988,80	988,80	988 —	988,80	—	988,80	988,30	988,80	988,80	988,80
Marco germanico	498,46	498,46	498,90	498,46	—	498,20	498,35	498,46	498,46	498,45
Fiorino olandese	448,64	448,64	448,85	448,64	—	448,64	448,40	448,64	448,64	448,60
Franco belga	30,40	30,40	30,45	30,40	—	30,35	30,40	30,40	30,40	30,40
Franco francese	208,54	208,54	208,50	208,54	—	209,50	208,60	208,54	208,54	208,50
Lira sterlina	2312,90	2312,90	2319 —	2312,90	—	2312,90	2311,50	2312,90	2312,90	2312,90
Lira irlandese	1820 —	1820 —	1822 —	1820 —	—	—	1819,50	1820 —	1820 —	—
Corona danese	158,93	158,93	159,25	158,93	—	158,98	158,94	158,93	158,93	158,90
Corona norvegese	198,45	198,45	198,75	198,45	—	198,45	198,65	198,45	198,45	198,45
Corona svedese	233,88	233,88	234,25	233,88	—	233,88	234,20	233,88	233,88	233,85
Franco svizzero	585 —	585 —	587 —	585 —	—	585,80	585 —	585 —	585 —	585 —
Scellino austriaco	70,453	70,453	70,68	70,453	—	70,63	70,80	70,453	70,453	70,45
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,80	19 —	—	19 —	18,75	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	12,49	12,49	12,51	12,49	—	12,49	12,5750	12,49	12,49	12,48
Yen giapponese	5,276	5,276	5,2850	5,276	—	5,27	5,28	5,276	5,276	5,28

Media dei titoli del 29 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,175
» 5,50 % » » 1968-83	87,050
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,475
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	76,775
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,975
» » » » 1-10-1979/81	98,975
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	97,050
» » » » 1- 7-1979/82	97,225
» » » » 1-10-1979/82	95,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,950
» » » » 1- 3-1980/82	97,550
» » » » 1- 5-1980/82	96,975
» » » » 1- 6-1980/82	97,275
» » » » 1- 7-1980/82	97,500
» » » » 1- 8-1980/82	96,950
» » » » 1-10-1980/82	96,700
» » » » 1-12-1980/82	96,875
» » » » 1- 1-1980/83	97,950
» » » » 1-10-1980/83	98,900
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,400
» » » 12 % 1- 4-1982	93,975
» » » 15 % 1- 1-1983	93,425
» » » 12 % 1-10-1983	86,025
» » » 12 % 1- 1-1984	85,525
» » » 12 % 1- 4-1984	84,625
» » » 12 % 1-10-1984	83,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1186,75
Dollaro canadese	988,55
Marco germanico	498,405
Fiorino olandese	448,52
Franco belga	30,40
Franco francese	208,57
Lira sterlina	2312,20
Lira irlandese	1819,75
Corona danese	158,935
Corona norvegese	198,55
Corona svedese	234,04
Franco svizzero	585 —
Scellino austriaco	70,626
Escudo portoghese	18,875
Peseta spagnola	12,532
Yen giapponese	5,278

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 30 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1191,55	1191,55	1191,55	1191,55	1191,50	1191,25	1191,45	1191,55	1191,55	1191,55
Dollaro canadese	992,40	992,40	993 —	992,40	992,60	992,30	992,90	992,40	992,40	992,40
Marco germanico	497,70	497,70	498,25	497,70	498,15	497,50	497,80	497,70	497,70	497,70
Fiorino olandese	447,52	447,52	448,25	447,52	448,20	447, 0	447,98	447,52	447,52	447,60
Franco belga	30,336	30,336	30,40	30,336	30,40	30,35	30,343	30,336	30,336	30,34
Franco francese	208,45	208,45	209 —	208,45	208,90	208,25	208,50	208,45	208,45	208,45
Lira sterlina	2310 —	2310 —	2315 —	2310 —	2314,90	2286 —	2310,50	2310 —	2310 —	2310 —
Lira irlandese	1818 —	1818 —	1822 —	1818 —	1820 —	—	1816 —	1818 —	1818 —	—
Corona danese	158,57	158,57	158,80	158,57	158,70	158,55	158,62	158,57	158,57	158,55
Corona norvegese	197,73	197,73	198,05	197,73	197,85	197,70	197,95	197,73	197,73	197,70
Corona svedese	234,28	234,28	234,60	234,28	234,30	234,25	234,40	234,28	234,28	234,25
Franco svizzero	584,39	584,39	585,25	584,39	586,20	582,25	584,75	584,39	584,39	584,40
Scellino austriaco	70,52	70,52	70,68	70,52	70,63	70,50	70,56	70,52	70,52	70,50
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,80	18,80	18,75	18,75	18,75	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,495	12,495	12,53	12,495	12,50	12,50	12,481	12,495	12,495	12,50
Yen giapponese	5,273	5,273	5,2850	5,273	5,27	5,25	5,278	5,273	5,273	5,27

Media dei titoli del 30 giugno 1981

Titolo			Scadenza	Media
Rendita 5 % 1935				47,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)			1967-82	88,175
» 5,50 %	»	»	1968-83	87,050
» 5,50 %	»	»	1969-84	83,500
» 6 %	»	»	1970-85	80,475
» 6 %	»	»	1971-86	74,150
» 6 %	»	»	1972-87	74,100
» 9 %	»	»	1975-90	76,775
» 9 %	»	»	1976-91	83 —
» 10 %	»	»	1977-92	73 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				65,975
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %				—
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 7-1979/81	100 —
» » » »			1-10-1979/81	99,175
» » » »			1-12-1979/81	99,150
» » » »			1- 5-1979/82	97,725
» » » »			1- 7-1979/82	98,125
» » » »			1-10-1979/82	96,600

Titolo		Scadenza	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 1-1980/82	99,150
» » » »		1- 3-1980/82	97,650
» » » »		1- 5-1980/82	97,525
» » » »		1- 6-1980/82	97,750
» » » »		1- 7-1980/82	98,200
» » » »		1- 8-1980/82	97,250
» » » »		1-10-1980/82	97,725
» » » »		1-12-1980/82	96,600
» » » »		1- 1-1980/83	98,250
» » » »		1-10-1980/83	98,550
Buoni Tesoro Nov.	5,50 %	1- 4-1982	90,775
» » Pol.	12 %	1- 1-1982	96,400
» » »	12 %	1- 4-1982	94,125
» » »	15 %	1- 1-1983	93,525
» » »	12 %	1-10-1983	86,100
» » »	12 %	1- 1-1984	85,625
» » »	12 %	1- 4-1984	84,575
» » »	12 %	1-10-1984	83,650
» » Nov.	12 %	1-10-1987	83 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1191,50
Dollaro canadese	992,65
Marco germanico	497,75
Fiorino olandese	447,80
Franco belga	30,339
Franco francese	208,475
Lira sterlina	2310,25
Lira irlandese	1817 —
Corona danese	158,595
Corona norvegese	197,84
Corona svedese	234,34
Franco svizzero	584,57
Scellino austriaco	70,54
Escudo portoghese	18,775
Peseta spagnola	12,488
Yen giapponese	5,275

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Adeguamento del bando del concorso pubblico, per esami, a quattrocentotrentatre posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo) alla normativa introdotta dalla legge 23 aprile 1981, n. 155.

In attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 aprile 1981, n. 155, la prova orale, prevista dal primo comma dell'art. 5 del bando del concorso a quattrocentotrentatre posti di archivista-dattilografo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 205 del 28 luglio 1980), non sarà espletata.

In dipendenza di quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 del citato bando, saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti sui 100 a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione dell'unica prova concorsuale.

(4018)

Diario della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quattrocentotrentatre posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo).

La prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quattrocentotrentatre posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo) avrà luogo, a partire dal giorno 18 luglio 1981, nelle seguenti sedi:

Per i posti assegnati alle località di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Torino nord, Torino sud, Ivrea, Moncalieri, Vercelli e Biella:

sede d'esame Torino:

istituto «V. Bosso», via Meucci, 9;
istituto S.I.S.T., via Po, 2;
istituto «P. Boselli», via Montecuccoli, 12.

Per i posti assegnati alla località di Aosta:

sede d'esame Aosta, istituto professionale regionale per l'industria ed il commercio, viale F. Chabod, 8.

Per i posti assegnati alle località di Genova, Imperia, La Spezia e Savona:

sede d'esame Genova, Ente fiera - Fiera del Mare - Pad. C, piazzale Kennedy, 1.

Per i posti assegnati alle località di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese:

sede d'esame Milano, sede zonale I.N.P.S., via Toffetti, 121.

Per i posti assegnati alle località di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza:

sede d'esame Treviso, istituto professionale di Stato per il commercio «F. Besta», borgo Cavour, 33.

Per i posti assegnati alla località di Trento:

sede d'esame Trento, sede provinciale I.N.P.S., via delle Orfane, 8.

Per i posti assegnati alle località di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine:

sede d'esame Udine, istituto «B. Stringher», via Crispi, 4.

Per i posti assegnati alle località di Bologna, Imola, Forlì, Rimini e Ravenna:

sede d'esame Bologna:

istituto professionale per il commercio «Aldrovandi», via Fratelli Rosselli, 6;
istituto tecnico commerciale periti aziendali corrispondenti in lingue estere, via Bigari, 3;
istituto tecnico commerciale statale «G. Marconi», via Matteotti, 7.

Per i posti assegnati alle località di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia:

sede d'esame Parma:

istituto professionale di Stato «P. Giordani» (sede), viale Martiri della Libertà, 15;
istituto professionale di Stato «P. Giordani» (sezione staccata), via Farini, 61.

Per i posti assegnati alle località di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Piombino, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena:

sede d'esame Firenze, I.D.I., piazza Duomo, 15/R.

Per i posti assegnati alle località di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro:

sede d'esame Ancona:

Cral I.N.P.S., via Palestro, 42;
scuola media «G. Leopardi», via V. Veneto, 9.

Per i posti assegnati alle località di Chieti, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara e Teramo:

sede d'esame Pescara, Cral I.N.P.S., via Gobetti, 1.

Per i posti assegnati alle località di Perugia, Città di Castello e Terni:

sede d'esame Perugia:

istituto tecnico commerciale «V. Emanuele II», succursale di via della Concordia, 34;
istituto tecnico commerciale Di Olmo - sezione periti aziendali, località Madonna Alta, via A. Diaz.

Per i posti assegnati alle località di Frosinone, Cassino, Latina, Rieti, Roma sede centrale, Civitavecchia e Viterbo:

sede d'esame Roma, Palazzo dello Sport, piazza dello Sport - EUR.

Per i posti assegnati alle località di Avellino, Benevento, Caserta, Aversa, Napoli, Napoli I, Napoli VI, Castellammare, Nola, Pozzuoli, Salerno e Nocera Inferiore:

sede d'esame Napoli, Mostra d'Oltremare, piazzale Tecchio.

Per i posti assegnati alle località di Campobasso e Isernia:

sede d'esame Campobasso, sede provinciale I.N.P.S., via Zurlo, 11.

Per i posti assegnati alle località di Cosenza e Rossano:

sede d'esame Cosenza, E.N.A.I.P., via L. Maria Greco, 8.

Per i posti assegnati alle località di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Reggio Calabria:

sede d'esame Catanzaro, istituto professionale di Stato per il commercio «V. Sorace Maresca», via Cardatori, 9.

Per i posti assegnati alle località di Matera e Potenza:

sede d'esame Matera, sede provinciale I.N.P.S., via Cappelluti, 2/B.

Per i posti assegnati alle località di Bari, Andria, Brindisi, Foggia e Taranto:

sede d'esame Bari, istituto commerciale «G. Cesare», viale Einaudi, 66.

Per i posti assegnati alla località di Lecce:

sede d'esame Lecce, sede provinciale I.N.P.S., viale Marche, 12/14.

Per i posti assegnati alle località di Catania, Caltanissetta e Enna:

sede d'esame Catania, Cral I.N.P.S., piazza Trento, 2.

Per i posti assegnati alla località di Messina:

sede d'esame Messina, scuola media statale «Ugo Foscolo», via Palermo, 225, Rione Dazio.

Per i posti assegnati alle località di Palermo e Trapani:

sede d'esame Palermo, I.D.I., piazza Giuseppe Verdi, 20.

Per i posti assegnati alle località di Agrigento, Sciacca, Ragusa, Siracusa e Noto:

sede d'esame Ragusa, istituto professionale per il commercio, piazza Carmine.

Per i posti assegnati alle località di Cagliari e Iglesias:

sede d'esame Cagliari, sede provinciale I.N.P.S., viale Regina Margherita, 1.

Per i posti assegnati alle località di Nuoro, Oristano e Sassari:

sede d'esame Sassari, istituto professionale statale per il commercio, via De Carolis.

La ripartizione dei candidati per sedi d'esame e per turni sarà disponibile, a partire dal 13 luglio 1981, presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. delle città ove avrà luogo la prova pratica; per Roma i candidati dovranno rivolgersi alla sede centrale.

(4019)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale, per titoli, a cinque posti, elevati a otto, di commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 giugno 1981 il decreto ministeriale 4 maggio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei - con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio - del concorso circoscrizionale, per titoli, a cinque posti, elevati a otto, di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977.

(3930)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento strardinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1981 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 giugno 1981 il decreto ministeriale 28 gennaio 1981 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980.

(3931)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1981 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 giugno 1981 il decreto ministeriale 28 gennaio 1981 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei - con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio - del concorso, per esami, a nove posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980.

(3932)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1981, n. **11.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Cartografia regionale

Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale», è disposta per gli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 una autorizzazione aggiuntiva di spesa per L. 3.100.000.000 di cui L. 1.100.000.000 per l'esercizio 1981 e L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1982 e lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1983.

Art. 2.
Istituti di incremento ippico

Per l'anno 1981 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a provvedere alla continuità delle prestazioni già effettuate dagli istituti di incremento ippico di Ferrara e di Reggio Emilia, soppressi a norma dell'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, le cui funzioni sono transitate alla Regione in attuazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e secondo il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, utilizzando i presidi e le strutture amministrative del soppresso istituto di incremento ippico di Ferrara.

Il responsabile di detto Istituto agirà in qualità di funzionario delegato della Regione ai sensi dell'art. 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con la facoltà di provvedere alla ordinazione delle spese di funzionamento dei servizi di monta equina, nonchè della stipulazione dei relativi contratti di fornitura dei materiali di consumo e di manutenzione delle attrezzature nell'ambito del piano particolareggiato di spesa approvato dalla giunta regionale.

Le entrate derivanti dall'esercizio delle attività sopraindicate sono introitate sul cap 04640 «Introiti provenienti dalle attività svolte dagli ex istituti di incremento ippico» (cap. 10800).

Art. 3.
Destinazione quota legge «Quadrifoglio»
(programmi regionali)

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare per l'anno 1983 le nuove ed ulteriori quote ripartite a suo favore per le attività generali concernenti i programmi regionali di sviluppo dell'agricoltura e della forestazione sulla legge 27 dicembre 1977 n. 984 «Quadrifoglio» ammontanti a L. 11.118.000.000 secondo quanto stabilito dalle lettere *d*), *e*) ed *h*) del successivo comma terzo del presente articolo.

Sono confermate per l'anno 1983 le autorizzazioni di spesa per complessive L. 27.794.000.000 già disposte da leggi regionali per gli anni 1980-82 slittate all'anno 1983 in attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1980, n. 51 secondo quanto stabilito dalle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) del successivo comma terzo del presente articolo.

Le autorizzazioni di spesa in attuazione della legge «Quadrifoglio» 984/1977 per l'esercizio 1973 sono così determinate:

a) Contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere: L. 1.300.000.000 (cap. 10615) slittamento dal 1980.

b) Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lettera c), primo comma della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15: L. 2.500.000.000 (cap. 10725) slittamento dal 1980.

c) Contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma dell'art. 5 lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 da corrispondere in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, secondo le modalità di cui alla lettera c), primo comma dell'art. 4 legge regionale 10 maggio 1978 n. 15: L. 2.500.000.000 nel 1983 (cap. 12165) slittamento dal 1980.

d) Spese per i vivai forestali regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267 art. 91 e seguenti: L. 150.000.000 (cap. 14055) nuova quota 1983.

e) Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale a norma dell'art. 2 legge 24 gennaio 1975, n. 6: L. 1.400.000.000 (cap. 14075) nuova quota 1983.

f) Interventi in conto capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento CEE n. 1760/1978 del 25 luglio 1978, in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani: L. 923.000.000 (cap. 15175) slittamento dal 1982.

g) Interventi in capitale per la realizzazione di infrastrutture e per lo sviluppo delle attività agricole e forestali nei territori di collina e montagna a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: L. 10.669.000.000 (cap. 15180) slittamento dal 1980.

h) Interventi in conto capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (legge 27 dicembre 1977, n. 984, articoli 11 e 12): L. 9.902.000.000 slittamento dal 1982; L. 9.568.000.000 nuova quota 1983.

La somma di L. 2.000.000.000 già accantonata sull'esercizio 1982 a fronte di un nuovo progetto di legge regionale relativo alla ricerca applicata nel campo delle produzioni animali, è destinata al finanziamento per l'esercizio 1982 di spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle produzioni animali, a norma dell'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 (cap. 10505).

I contributi di cui alle autorizzazioni di spesa di cui alle lettere f) e g) del precedente terzo comma, unitamente a quelle disposte dall'art. 4 lettera f) della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31 e dall'art. 4 lettera o) della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 che riguardano gli stessi interventi di spesa per gli anni 1981 e 1982, possono essere erogati attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.

Art. 4.

Devoluzione di fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 già destinati da precedenti leggi regionali

I fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 già destinati dall'art. 4 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, dall'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 e dall'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1980, n. 51 al finanziamento dei seguenti interventi di spesa nel settore dell'ortofrutticoltura:

Cap. 12100. — Interventi per la ristrutturazione degli impianti viticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 (art. 4, lettera s) legge regionale 31/1979; articolo 4 lettera f) legge regionale 26/1980):

1980 per L. 500.000.000;
1982 per L. 1.000.000.000.

Cap. 1212. — Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni: (art. 4, lettera m) della legge regionale n. 31/1979; art. 1 lettera c) legge regionale 51/1980):

1980 per L. 3.400.000.000;
1982 per L. 3.000.000.000.

Cap. 12125. — Interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee, nuovi impianti olivicoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, (art. 4, lettera u) legge regionale 31/1979):

1980 per L. 100.000.000.

Cap. 12165. — Contributi attualizzati in conto interessi per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola ai sensi dell'art. 4 lettera c) legge regionale 10 maggio 1978, n. 15: (art. 4 lettera n) legge regionale n. 31/1979; art. 4 lettera h) legge regionale n. 26/1980):

1981 per L. 5.500.000.000;
1982 per L. 3.500.000.000,

sono devoluti, in considerazione delle mutate esigenze di sviluppo del settore, a favore dei seguenti interventi di spesa:

Cap. 10695. — Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario nel settore della zootecnica ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Limite d'impegno ventiduennale a carico della Regione per le prime 5 annualità ed a carico dello Stato per le successive annualità a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984:

1981 per L. 1.300.000.000;
1982 per L. 1.300.000.000;
1983 per L. 1.300.000.000.

I fondi necessari alla copertura delle due successive annualità 1984 e 1985 sono accantonati in apposito «fondo globale» cap. 86620 del 1983 per essere destinati nei bilanci successivi.

Cap. 10725. — Potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame a norma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, da erogare in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale:

1981 per L. 1.500.000.000.

Cap. 18070. — Contributi per l'assistenza tecnico-economica alle aziende singole ed alla cooperazione a norma degli articoli 5 e 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; degli articoli 1 e 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493 e dell'art. 104 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267:

1981 per L. 1.000.000.000.

Cap. 18360. — Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole attraverso contributi in conto interessi su prestiti di conduzione a norma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni:

1981 per L. 2.500.000.000.

Cap. 18205. — Contributi straordinari in conto interessi su mutui ventennali per il risanamento di aziende cooperative agricole di preminente interesse regionale, che si trovano in difficoltà finanziarie, ai fini del mantenimento dei livelli produttivi ed occupazionali e di evitare i riflessi negativi che altrimenti deriverebbero per lo sviluppo economico di vaste aree territoriali e di interi comparti produttivi. Limite d'impegno ventennale a carico della Regione per le prime 5 annualità ed a carico dello Stato per le successive annualità a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984:

1982 per L. 1.100.000.000;
1983 per L. 1.100.000.000.

I fondi necessari alla copertura delle tre successive annualità 1984, 1985 e 1986 sono accantonati in apposito «Fondo globale» cap. 86620 del 1983 per essere destinati nei bilanci successivi.

I conferimenti riguardano le seguenti aziende cooperative:

A.L.A. Frutta - Alfonsine

C.A.R. Coop.va Allevatori Reggiani - Reggio Emilia

Aziende coop.ve aderenti al Co.Re.Zoo - Consorzio regionale zootecnico - Bologna e da questo rappresentate

Aziende coop.ve aderenti al Con.E.C.Or. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole - Bologna e da questo rappresentate.

La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione da parte della giunta, sentito il parere della commissione attività produttive, di un piano di risanamento aziendale dal quale risulti che l'azienda è in grado di raggiungere l'equilibrio economico.

I contributi in conto interessi possono essere concessi su mutui da contrarsi per i fini previsti dall'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o per la trasformazione di passività onerose esistenti alla data del 31 dicembre 1980 e non derivanti da investimenti effettuati, fino al 70% del loro ammontare.

Per la trasformazione delle passività onerose, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni recate dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, e relative norme di attuazione e dall'art. 9 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31.

Detti mutui sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.

Il concorso regionale negli interessi sui mutui contratti è quello determinato ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

Art. 5.

Destinazione quote legge « Quadrifoglio » (programmi coordinati dal M.A.F.)

Per la utilizzazione dei fondi assegnati alla regione Emilia-Romagna in attuazione della legge « Quadrifoglio » 984/1977, in materia di programmi coordinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono disposte per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 1.200.000.000, per spese dirette o contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere a norma delle leggi 12 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1366; 30 giugno 1954, n. 493 e 27 novembre 1956, n. 1367 (capitoli 10615 e 10616), utilizzando i fondi slittati dal 1980 a norma dell'art. 37 della legge regionale 3 novembre 1980, n. 51 per l'esercizio 1983;

b) L. 1.200.000.000, per contributi per il miglioramento degli allevamenti e l'acquisto dei riproduttori maschi ed altre iniziative zootecniche a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11, per storno dei fondi già autorizzati a favore degli interventi sub *a*) per il 1980 e slittati al 1983 a norma del disposto dell'art. 37 legge regionale 3 novembre 1980, n. 51 (cap. 10830) per l'esercizio 1983;

c) L. 4.152.000.000 per l'attuazione del programma regionale di acquacoltura coordinato dal MAF, utilizzando i fondi già previsti per l'anno 1983, secondo comma dell'art. 37 legge regionale 3 novembre 1980, n. 51 (cap. 24060) per l'esercizio 1983;

d) L. 1.260.000.000 per interventi di istituzione di parchi naturali di interesse regionale a norma dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 utilizzando le quote maturate a tutto il 1983 per il finanziamento del programma coordinato « Difesa dell'ambiente », di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1982, già previsto dal bilancio pluriennale 1980-82 ed accantonato in apposito fondo globale, L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 già previsto dall'art. 37, comma secondo della legge regionale 3 novembre 1980, n. 51 e L. 260.000.000 quale quota aggiuntiva 1983 prevista dalla delibera CIPAA del 13 dicembre 1979 (cap. 38065);

e) L. 33.000.000 per spese per i vivai forestali - programma « semi e piantine » nell'anno 1983, utilizzando la quota aggiuntiva 1983 prevista dalla delibera CIPAA del 13 dicembre 1979 (cap. 14055).

Art. 6.

Modifica di limiti di importo stabiliti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29: « Potenziamento delle strutture produttive zootecniche » per determinare la competenza di diversi organi regionali.

I limiti di spesa preventiva, in base ai quali, ai sensi dell'art. 10, lettera *a*), della legge regionale 13 agosto 1979, n. 29, è stabilita la competenza ai vari livelli, sono elevati, rispettivamente, a L. 300.000.000, a L. 600.000.000 e a oltre L. 600.000.000.

Per l'istruttoria, la concessione e la liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L. 600.000.000 occorre il parere dei consigli dei produttori e lavoratori agricoli di cui all'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18. Detto parere è vincolante limitatamente alla determinazione delle priorità per l'ammissione ai benefici per opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L. 300.000.000.

Art. 7.

Contributi in conto interessi per il miglioramento fondiario in zootecnia

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad erogare ulteriori contributi in conto interessi su prestiti ventennali di miglioramento fondiario per la durata di 5 anni a carico del bilancio regionale e successivamente acquisiti a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per i sottoelencati interventi:

limite di impegno di L. 1.000.000.000 a partire dal 1983, per gli interventi di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della legge regionale n. 29/1973 (cap. 10700);

limite di impegno di L. 1.400.000.000 a partire dal 1982 per gli interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario a norma dell'art. 4, secondo comma, ed art. 5 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36 (cap. 10950).

Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36 è aggiunto il seguente comma:

« In alternativa agli interventi di cui ai precedenti due commi del presente articolo la giunta regionale è autorizzata a concedere il contributo in conto interessi fino all'ammontare complessivo della spesa ammissibile con le modalità di cui al secondo comma ».

Art. 8.

Interventi nel settore forestale con mezzi regionali

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare nel triennio 1981-83 gli ulteriori sottoelencati interventi di spesa nel settore della forestazione e dello sviluppo della economia agricola-montana, ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte nelle precedenti leggi regionali di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:

a) spese per i vivai forestali. Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 91 e seguenti: L. 300.000.000 nel 1981; L. 300.000.000 nel 1982; L. 1.200.000.000 nel 1983 (cap. 14050);

b) interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6; L. 3.800.000.000 nel 1983 (cap. 14070);

c) interventi per la forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento a norma dell'art. 2 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6; lire 500.000.000 nel 1983 (cap. 14090);

d) contributi in capitale ad aziende singole od associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 4 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6; L. 800.000.000 nel 1982; L. 2.000.000.000 nel 1983 (capitolo 14130);

e) contributi per la promozione e l'attuazione di rimboschimenti e miglioramenti a pascoli montani a norma degli articoli 18, 31 e 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; L. 800.000.000 nel 1982; L. 2.000.000.000 nel 1983 (cap. 14170);

f) spese e contributi per la propaganda forestale, per l'assistenza e la propaganda intese alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'art. 6 lettera *a*) della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6; L. 30.000.000 nel 1983 (cap. 14420);

g) spese e contributi per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma dell'art. 6 lettera *b*) della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6: L. 3.000.000.000 nel 1983 (cap. 14440);

h) interventi per l'impianto e l'organizzazione di sistemi di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267: L. 400.000.000 nel 1983 (cap. 14460);

i) contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6: L. 300.000.000 nel 1983 (cap. 14520);

l) spese e contributi per la difesa delle colture forestali nonchè per studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta; attività tecniche degli osservatori delle malattie delle piante a norma delle leggi n. 493/1954, n. 888/1913, regio

decreto-legge n. 3267/1923, legge n. 987/1931 modificata dalla legge n. 870/1960: L. 150.000.000 nel 1981; L. 150.000.000 nel 1982; L. 150.000.000 nel 1983 (cap. 14585 e cap. 14586);

m) concessione all'Azienda regionale delle foreste di un contributo annuo di gestione per l'esercizio 1983 di L. 800.000.000 (cap. 14600);

n) concessione in contributi aggiuntivi costanti annui in favore di enti pubblici per il finanziamento degi oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione dei progetti di forestazione ammessi ai benefici previsti dal regolamento CEE n. 269/79 del 6 febbraio 1979, o da altre provvidenze CEE in materia di forestazione (art. 22 della legge 9 novembre 1977, n. 42, art. 7 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 e successive modificazioni): limite di impegno di L. 750.000.000 a partire dal 1983 (cap. 14970);

o) concessione di contributi costanti in conto interessi a favore di enti pubblici sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario-forestale ammessi ai benefici del F.E.O. G.A - regolamento (CEE) n 269/79 ed altri provvedimenti CEE: limite di impegno di L. 750.000.000 a decorrere dal 1983 (cap. 14980).

Il limite di impegno sopra indicato è a carico del bilancio della Regione per i primi 10 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Quadrifoglio »;

p) interventi a favore dell'agricoltura in montagna. Contributi in conto interessi su mutui per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali per opere di miglioramento fondiario, nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico (art. 3 lettera *b*) - legge regionale 19 maggio 1975, n. 33): limite di impegno di L. 500.000.000 a partire dal 1983 (cap. 15080).

Il sopra indicato limite di impegno è a carico del bilancio regionale per i primi 5 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Quadrifoglio ».

Art. 9.

Esercizio funzioni già dell'Ente nazionale cellulosa

Per lo svolgimento delle attività di promozione ed agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa, già svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, e trasferite alle regioni a norma degli articoli 72 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, consistenti nella concessione dei premi di coltivazione, negli interventi per la difesa fitosanitaria e nell'intervento sul prezzo del materiale vivaistico, è autorizzata a partire dall'anno 1981 la spesa di lire 250.000.000 in corrispondenza ad analoga assegnazione statale sul fondo « comune » ex art. 8 della legge n. 281/1970 versata annualmente dall'ente a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (cap. 14590 - Spese; capitolo 02802 - Entrate).

Art. 10.

Completamento opere di riforma fondiaria nel Mezzano

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad assegnare la complessiva somma di lire 13 miliardi all'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo) negli anni dal 1981 al 1985 per il completamento delle opere di riforma fondiaria concernenti l'assetto idraulico e la viabilità del bacino del Mezzano.

La copertura finanziaria dell'intera autorizzazione è garantita dalla corrispondente assegnazione statale a norma della legge 3 febbraio 1981, n. 14.

Per il triennio 1981-83 è autorizzata la iscrizione a bilancio della somma di lire 9 miliardi di cui lire 5 miliardi nel 1981, lire 2 miliardi nel 1982 e lire 2 miliardi nel 1983, cui fanno fronte corrispondenti partite di entrata (cap. 16370 Spesa; capitolo 02793 Entrata).

Il programma di interventi previsti dalla presente legge predisposto dall'ERSA, è approvato dal consiglio regionale, tenendo conto delle allocazioni finanziarie disposte a carico dei singoli esercizi.

All'inizio di ogni anno è disposta previo atto della giunta regionale la erogazione di un acconto pari al 50% della rata annuale; la parte restante di ogni rata annuale è erogata, previa esibizione da parte dell'ERSA di certificati attestanti lo stato d'avanzamento dei lavori, sui quali la Regione si trattiene una quota pari al 50% a titolo di recupero dell'acconto corrisposto all'inizio dell'anno.

Art. 11.

Interventi nel settore delle bonifiche con mezzi regionali

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare nel triennio 1981-83 i sottoelencati interventi nei settori della irrigazione e della bonifica di pianura, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa già disposte nelle precedenti leggi di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:

a) interventi manutenzione straordinaria delle opere di bonifica a norma dell'art. 16 e seguenti regio decreto numero 215/1933. L. 3.000.000.000 nel 1982; L. 3.000.000.000 nel 1983 (cap. 16340 n.i.);

b) interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 e degli articoli 66 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; L. 2.000.000.000 nel 1983 (cap. 16400).

Slittamento dell'autorizzazione di L. 2.000.000.000 già prevista per il 1981 al 1982 di quella di L. 2.000.000.000 prevista per il 1982 al 1983 (cap. 16800).

Art. 12.

Interventi nel settore dei servizi delle aziende agricole con mezzi regionali

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare nel triennio 1981-83 i sottoelencati interventi nel settore dei servizi per le aziende agricole e dello sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione agricola, ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte nelle precedenti leggi di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:

a) spese e contributi per l'assistenza tecnica-economica alle aziende singole ed alla cooperazione per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati a norma delle leggi n. 910/1966, n. 493/1954, n. 3267/1923: lire 200.000.000 nel 1981; L. 200.000.000 nel 1982 (18075 c.n.i.);

b) contributi alla associazione denominata « Enoteca regionale di Dozza » e ad altre associazioni di Enoteca della regione, a norma della legge regionale 3 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni: L. 100.000.000 nel 1983 (cap. 18140);

c) concessione di contributi in conto interessi su prestiti di durata quinquennale ad imprenditori agricoli, singoli od associati, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole a norma della legge regionale 10 luglio 1978, n. 22: Limite di impegno di L. 400.000.000 nel 1982 (già previsto sul bilancio pluriennale 1980-82 ma non autorizzato), limite di impegno di L. 1.000.000.000 nel 1983 (cap. 18175);

d) concessione di contributi in conto interessi sui mutui per il ripiano di passività onerose esistenti alla data del 31 dicembre 1980, fino al 70% del loro ammontare, in favore delle stalle sociali cooperative e delle stalle delle cooperative di conduzione terreni ad indirizzo zootecnico: Limite d'impegno di L. 1.000.000.000, a decorrere dal 1983 (cap. 18200).

Il sopraindicato limite di impegno è a carico del bilancio regionale per i primi 5 anni, per passare successivamente a carico dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Quadrifoglio ».

Si fa rinvio in quanto applicabili, alle disposizioni recate dalla legge 1° luglio 1977, n. 403 e relative norme di attuazione e dell'art. 9 della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 31;

e) interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione: L. 2.000.000.000 nel 1981; L. 2.000.000.000 nel 1982 (capitolo 1835).

Art. 13.

Funzioni già regionali trasferite agli Enti locali dal decreto del presidente della Repubblica n. 616/1977

Ai fini dell'adeguamento delle assegnazioni regionali a favore dei comuni e delle province per le materie attribuite alla competenza degli stessi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 16 del decreto-legge 29 febbraio 1981, n. 38, e fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo, la regione Emilia-Romagna fa rinvio alla successiva legge di assestamento di bilancio da approvare entro il 3 giugno 1981, a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 14.

Assegnazioni straordinarie all'E.R.S.A. finanziate con mezzi propri della Regione

E' autorizzato lo stanziamento di L. 1.740.000.000 per il rimborso all'E.R.S.A. — Ente regionale di sviluppo agricolo — entro i limiti dell'autorizzazione stessa, del costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della regione Emilia-Romagna nell'anno 1981 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. La presente assegnazione sarà erogata all'E.R.S.A. in due soluzioni semestrali posticipate previa deliberazione ricognitaria della giunta regionale (cap. 18755).

Sono autorizzate a favore dell'E.R.S.A. le seguenti assegnazioni straordinarie per la effettuazione di interventi nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 2, secondo comma della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 istitutiva dell'Ente (capitolo 18760):

a) partecipazione azionaria nella S.p.a. Centro alimentare di Bologna appartenente al settore agro-alimentare. Sottoscrizione del capitale sociale da L. 1.100.000.000 a L. 2.200.000.000 sulla base dell'autorizzazione disposta con atto del consiglio regionale n. 200 del 13 novembre 1980 a norma del secondo comma, punto quinto dell'art. 2 della legge istitutiva dell'E.R.S.A.: L. 100.000.000 nel 1981;

b) prestazione di assistenza finanziaria alla cooperazione agricola. Assegnazione dei fondi necessari per la copertura finanziaria delle operazioni effettuate a termini del secondo comma, punto 1° dell'art. 2 della legge istitutiva dell'ente nel corso dell'anno 1980: L. 1.475.000.000;

c) svolgimento di attività di sperimentazione tecnico-produttiva. Assegnazione dei fondi necessari per la copertura finanziaria delle operazioni effettuate a termini del secondo comma punto 8° dell'art. 2 della legge istitutiva dell'ente, nell'ambito dei programmi della Regione, nel corso dell'anno 1980: L. 240.000.000.

Le assegnazioni straordinarie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) saranno erogate all'E.R.S.A. con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15.

Nuovo limite d'impegno per il credito fondiario in agricoltura

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in conto ammortamento mutui fondiari in favore di aziende e cooperative agricole per gli interventi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, secondo comma della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 per un limite di impegno di lire 700 milioni a decorrere dal 1983.

L'onere annuo derivante dalla presente autorizzazione resta a carico della regione Emilia-Romagna per i primi 5 anni, per essere successivamente acquisito a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (cap. 20040).

Art. 16.

Ridestinazione di fondi della legge 9 maggio 1975, n. 153 non impegnati nel quinquennio 1976-80

I fondi della legge 9 maggio 1975, n. 153 già destinati nel quinquennio 1976-80 al finanziamento dei premi di apporto strutturale a favore dei proprietari di terreni sul cap. 18850 (art. 33 legge n. 153/1975), non impegnati per complessive lire 4.947.000.000 di cui L. 393.000.000 nel 1976, L. 1.518.000.000 nel 1977, L. 1.518.000.000 nel 1978 e L. 1.518.000.000 nel 1980; e quelli già destinati al finanziamento dei contributi per l'assunzione di consulenti per lo svolgimento di attività di informazione socio-economica in agricoltura sul cap. 18150 (art. 60 legge numero 153/1975) non impegnati per complessive L. 1.054.380.000, di cui L. 166.508.000 nel 1976 e L. 887.872.000, nel 1980, sono reiscritti sul bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e destinati per il loro importo complessivo di L. 6.001.380.000 al finanziamento di piani di sviluppo aziendale ed interaziendale attraverso la concessione di contributi in capitale a favore di imprenditori agricoli in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui fondiari previsti dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, secondo le procedure già previste dall'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 (18895 c.n.i.).

La copertura finanziaria di tale spesa è assicurata dalla destinazione della quota parte dell'avanzo presunto di amministrazione applicato al bilancio 1981, originata dalla eliminazione degli accantonamenti sopra richiamati sui capitoli 18850 e 18150 dei bilanci di previsione del 1980 e precedenti.

Art. 17.

Aumento di capitale sociale dell'E.R.V.E.T. S.p.a.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale della società per azioni Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. in proporzione alla propria quota di partecipazione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44.

A tale fine è autorizzata la spesa di L. 1.600.000.000 nel 1981 e di L. 1.600.000.000 nel 1982 (cap. 21070).

Art. 18.

Finanziamento delle attività di sviluppo dell'E.R.V.E.T. S.p.a

Per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 è disposta a favore dell'E.R.V.E.T. S.p.a. una ulteriore assegnazione di fondi per complessive L. 7.350.000.000, di cui L. 600.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 destinati a finanziare le normali attività di istituto dell'Ente e L. 6.150.000.000 (lire 3.650.000.000 nel 1982 e L. 2.500.000.000 nel 1983) destinati a favorire l'attività dell'ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo (cap. 21090).

Art. 19.

Progetto di qualificazione dell'artigianato emiliano-romagnolo

E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa annua di L. 50.000.000 per la elaborazione di un progetto di qualificazione dell'artigianato emiliano-romagnolo nell'ambito delle competenze amministrative in materia di artigianato di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (cap. 21700).

Art. 20.

Revisione dell'albo delle imprese artigiane

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad assumere l'onere per la revisione periodica dell'albo delle imprese artigiane prevista dall'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nell'ambito delle funzioni trasferite alla competenza regionale a norma dell'art. 63, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400.000.000 di cui L. 600.000.000 nel 1981 e L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 (cap. 21705).

Art. 21.

Credito artigiano a medio termine

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare nel triennio 1981-83 ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte da precedenti leggi regionali, i seguenti interventi di spesa nel settore del medio credito artigiano:

contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a norma della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 21730): limite di impegno di L. 100.000.000 a partire dal 1981; limite di impegno di L. 900.000.000 a partire dall'anno 1982; limite di impegno di L. 700.000.000 a partire dal 1983.

L'autorizzazione di spesa concernente la concessione di contributi in conto interessi da erogare in soluzione unica attualizzata su prestiti quinquennali, a norma dell'art. 18 legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, già disposta dall'art. 14, lettera *b*), della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 in lire 2.000.000.000 per il 1981 e L. 2.000.000.000 per il 1982, è modificata nel modo seguente: L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1981; L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1982; L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 21735).

Gli interventi in materia di medio credito artigiano sono attuati dalla regione Emilia-Romagna a norma della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e successive modifiche e integrazioni nell'ambito degli indirizzi e delle norme di coordinamento emanate dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e nel rispetto delle determinazioni in materia di tassi massimi praticati dagli istituti di credito e di tassi minimi agevolati assunte dagli organi statali competenti, a norma del secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 22.
Cooperative artigiane di garanzia

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia », già modificato dall'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1976, n. 54, è sostituito dal seguente:

« La regione Emilia-Romagna concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che sono state costituite e che si costituiranno nella Regione. I criteri per la concessione del contributo sono fissati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Il provvedimento con cui vengono fissati i suddetti criteri è considerato di rilevante importanza e pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 59 dello statuto ».

Art. 23.
Insediamenti artigiani

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1979, n. 15 « Contributi alle imprese artigiane che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale » è autorizzata per il triennio 1981-83 la ulteriore spesa di L. 3.000.000.000 in ragione di L. 1.000.000.000 nel 1981, lire 1.000.000.000 nel 1982 e L. 1.000.000.000 nel 1983.

L'art. 5 della citata legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La Regione eroga i contributi previsti dalla presente legge predisponendo programmi di intervento relativi ad una o più annualità.

La giunta regionale emana le direttive per l'attuazione della presente legge e per la predisposizione dei programmi comunali. La giunta medesima, sentita la commissione regionale per l'artigianato, le comunità montane e le province interessate ed il circondario di Rimini, propone al consiglio regionale il programma di intervento ».

E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 della citata legge regionale 29 maggio 1979, n. 15

Art. 24.
Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano

Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 « Contributi per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artigiane » sono disposte per il triennio 1981-83 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

contributi in capitale per le attività promozionali e di diffusione delle forme associative artigiane a norma dell'art. 9 della legge: L. 145.000.000 per il 1982 e L. 145.000.000 per il 1983 (Cap. 21990).

Le autorizzazioni di spesa di L. 1.000.000.000 nel 1981 e di L. 530.000.000 nel 1982 relative agli interventi per la realizzazione di servizi a favore delle imprese artigiane associate a norma dell'art. 7 della legge regionale 29/1979 sono ridotte rispettivamente a L. 500.000.000 nel 1981 e L. 500.000.000 nel 1982.

E' disposto il trasferimento parziale delle autorizzazioni come sopra ridotte limitatamente a L. 241.000.000 a favore dell'esercizio finanziario 1983 (Cap. 21950).

A partire dall'anno finanziario 1981 il contributo previsto dall'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 « Contributi per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artigiane » è erogato fino alla misura massima del 4%.

La lettera g) dell'art. 7 della citata legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 è così sostituita:

« g) alla gestione diretta dei centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune al servizio delle imprese associate ».

L'art. 14 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 29, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, determina i criteri per l'attuazione della presente legge con riferimento alla promozione di iniziative che si collocano nell'ambito della programmazione, anche rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè alle finalità di riequilibrio e rafforzamento dell'artigianato regionale.

La giunta delibera i limiti e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge ».

Sono soppressi il secondo comma dell'art. 6, il secondo comma dell'art. 9 e il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 29.

Art. 25.
Impianti di acquacoltura della Società SI.VAL.CO.

Per la realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per il tramite della SI.VAL.CO. S.p.a. a norma dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:

Cap. 24140. — Esercizio 1981. Riduzione dello stanziamento già autorizzato dall'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, da L. 1.500.000.000 a L. 1.408.000.000 — L. 92.000.000.000

Esercizio 1982: nuovo stanziamento	L.	780.000.000
Esercizio 1983: nuovo stanziamento	»	150.000.000
Totale autorizzazioni aggiuntive . . .	L.	838.000.000

Per la concessione di contributi alla SI.VAL.CO S.p.a. ai fini della realizzazione di opere ed impianti di valorizzazione del complessivo vallivo di Comacchio in proprietà della società medesima a norma dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:

Cap. 24110. — Esercizio 1981: nuovo stanziamento di lire 1.192.000.000 cui sono aggiunte L. 58.640.000 trasferite dal bilancio 1980, a norma dell'art. 20, lettera *b*) della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 26.
Intervento per lo sviluppo delle attività collegate alla pesca

Per gli interventi volti a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività collegate alla pesca, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1983, la somma di L. 1.000.000.000 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 3 (cap. 24400).

Art. 27.
Contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche

Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 « Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche (*Omissis*) e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate » sono disposte per il triennio 1981-83 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) contributi in conto capitale a favore di enti locali, società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale, nonchè a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'attività turistica ed alberghiera a norma dell'art. 3, lettere *A*) e *B*) dell'art. 5, lettere *d*) ed *e*), della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 19: L. 9.500.000.000, di cui L. 4.000.000.000 nel 1982 e L. 5.500.000.000 nel 1983 (cap. 25640);

b) contributi in conto interesse per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche od alberghiere a norma dell'art. 3, lettere *c*) e *d*), e dell'art. 5 lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, modificata dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 19: Limite d'impegno di L. 2.000.000.000 a decorrere dal 1983 (cap. 25660).

Il limite di impegno già autorizzato per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente comma del presente articolo a partire dal 1981 è slittato quanto a L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1982.

Art. 28.
Propaganda turistica

Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano-romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), ed art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, nonchè dell'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disposta per gli esercizi 1981, 1982, 1983 una ulteriore autorizzazione globale di spesa di lire 2.640.000.000, di cui L. 340.000.000 per l'esercizio 1981; lire 150.000.000 per l'esercizio 1982 e L. 2.150.000.000 per l'esercizio 1983 (cap. 15620).

Art. 29.

Interventi per l'economia ed il turismo nelle zone montane

Per gli interventi straordinari previsti dal primo comma, art. 1, della legge regionale 8 luglio 1976, n. 26 «Programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane», la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare la spesa complessiva di L. 4.000.000.000 per il triennio 1981-83, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1981, L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 25700).

Il programma straordinario degli interventi di cui al primo comma è deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni provinciali d'intesa con le comunità montane.

Nell'attuazione di tale programma dovrà essere realizzato il necessario coordinamento con gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, e successive modificazioni.

Per la concessione ed erogazione dei contributi sono applicate le procedure e le modalità previste dalla legge regionale 8 luglio 1976, n. 26, fatta salva la possibilità, a modifica e integrazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della sopracitata legge regionale, della realizzazione delle iniziative incluse nel programma di cui al secondo comma, attraverso consorzi e società non aventi partecipazione di enti pubblici, o attraverso operatori privati singoli. Nel caso di iniziative realizzate da privati l'erogazione dei contributi avverrà sulla base di stati di avanzamento debitamente approvati dalle comunità montane.

Art. 30.

Sviluppo delle forme associative nel commercio

Per la concessione di contributi per lo sviluppo delle forme associative nel settore commerciale a norma della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare i seguenti ulteriori interventi di spesa negli esercizi 1982-83:

a) contributi in capitale per lo sviluppo di forme associative per gli esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci, a norma della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, modificata dalla legge regionale 29 agosto 1974, n. 47: lire 200.000.000 nel 1982; L. 200.000.000 nel 1983 (cap. 26350);

b) contributi annui costanti decennali a favore di gruppi di acquisto, di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci: limite di impegno di L. 150.000.000 a decorrere dall'esercizio 1982 e successivi fino all'esercizio 1991 compreso; limite di impegno di L. 150.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983 e successivi fino all'esercizio 1992 compreso (cap. 26400);

c) contributi in capitale per lo sviluppo di associazionismo economico fra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci, a norma della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, modificata dalla legge regionale 29 agosto 1974, n. 47: L. 750.000.000 nel 1982 e L. 1.250.000.000 nel 1983 (cap. 26420);

d) contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme associative costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci: limtie d'impegno di L. 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1982 e successivi fino all'esercizio 1991 compreso; limite d'impegno di L. 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983 e successivi fino all'esercizio 1992 compreso (cap. 26440).

Art. 31.

Mercati e strutture annonarie

Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 7 novembre 1979, n. 42, è autorizzata per il biennio 1982-83 l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 27000).

Art. 32.

Centri storici

Per la effettuazione degli interventi di cui alla legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, per la tutela e la conservazione dei centri storici, è disposta la ulteriore autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Le modalità di erogazione dei fondi stanziati sulla legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, per gli anni dal 1981 al 1982 con il presente articolo e con l'art. 18 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, sono stabilite dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 (cap. 30850).

Art. 33.

Interventi di edilizia residenziale pubblica finanziata con mezzi propri della Regione

Per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di intervento di edilizia residenziale convenzionata-agevolata a norma della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, è disposto a partire dall'esercizio 1983 il limite d'impegno di L. 7.500.000.000 (cap. 32285).

Art. 34.

Credito agevolato per le sedi municipali

Per la concessione di contributi annui costanti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 51, a favore di comuni minori sui mutui per il finanziamento delle opere di riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche e amministrative, è autorizzato, a partire dall'esercizio 1982, un nuovo limite d'impegno di L. 150.000.000 (cap. 33150).

Art. 35.

Attività di studio, pianificazione, progettazione dell'IDRO.S.E.R.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata, per il triennio 1981-83, a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione dell'IDRO.S.E.R. S.p.a., costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, per l'importo complessivo di L. 4.200.000.000 di cui L. 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1981, L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 35800).

Art. 36.

Opere acquedottistiche

Per la concessione di contributi in capitale a favore dei comuni e loro consorzi, ai fini della esecuzione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, sono autorizzate per il triennio 1981-83 ulteriori spese per complessive L. 15.950.000.000 di cui L. 3.950.000.000 nel 1981 e L. 12.000.000.000 nel 1983 (capitoli 35715 e 35720).

Con le procedure della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma, opere acquedottistiche, a carico dell'esercizio finanziario 1981 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 7.000.000.000, per la costruzione della diga di ridracoli (capitolo 35720).

Art. 37.

Opere fognarie e impianti di depurazione

Per gli interventi in materia di opere fognarie e di impianti di depurazione di acque reflue a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, le autorizzazioni di spesa precedentemente in essere disposte dall'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, sono così modificate:

esercizio finanziario 1981 — L. 4.079.792.625;
esercizio finanziario 1982 + L. 5.750.000.000;
esercizio finanziario 1983 + L. 2.350.000.000 (capitoli 37320 e 37325).

Art. 38.

Smaltimento acque industriali

Per la concessione di contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento di rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dai processi produttivi e di depurazione, a norma della legge regionale 19 maggio 1980, n. 37, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, un'ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 37335).

Art. 39.

Interventi in difesa della costa Adriatica
(modifiche autorizzazioni di spesa)

L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 20 della legge regionale 3 novembre 1980, n. 51, per gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di bonifiche in prossimità della costa Adriatica, a norma della legge 13 febbraio 1933, n. 215, è modificata nel modo seguente: L. 2.200.000.000 a carico dell'esercizio 1981 e L. 800.000.000 a carico dell'esercizio 1982 (capitolo 37350).

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 disposta dall'articolo 27, lettera *b*), della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, relativa a «Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per la esecuzione a norma dell'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, di acquedotti industriali nelle aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza» di complessive L. 2.500.000.000 è slittata quanto a L. 2.000.000.000 nel 1982 e quanto a L. 500.000.000 nel 1983 (cap. 37360).

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, lettera *c*), della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, relativa all'esercizio 1981 e concernente «Contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue a norma della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 2, nei centri rivieraschi della costa emiliano-romagnola, per la lotta contro la eutrofizzazione delle acque del mare Adriatico» ammontante a L. 1.500.000.000 è slittato limitatamente a L. 400.000.000 nel 1982 (cap. 37370).

Art. 40.

Fondo per la conservazione della natura

Per la dotazione di spesa del Fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale — istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura — disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco» è disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 625.000.000 per il triennio 1981-83, di cui L. 75.000.000 per il 1981, L. 250.000.000 per il 1982 e L. 300.000.000 per il 1983 (cap. 38050).

Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata a partire dal 1981 la spesa annua di L. 10.000.000 (capitolo 38070).

Per il pagamento delle spese per l'assicurazione contro gli infortuni delle guardie giurate nominate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a partire dal 1981 (cap. 38075).

Art. 41.

Istituzione parchi naturali di interesse regionale

Per gli interventi previsti dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, in materia di istituzione di parchi e riserve naturali di interesse regionale, è disposta una autorizzazione di spesa per il biennio 1982-83 ammontante a complessive L. 1.240.000.000, di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 740.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (capitolo 38060).

Tale autorizzazione è aggiuntiva rispetto a quella disposta dal precedente art. 5, lettera *d*), della presente legge sul capitolo 38065, di complessive L. 1.260.000.000, finanziata con i fondi della legge n. 984/1977 «Quadrifoglio», programmi coordinati dal M.A.F.

Art. 42.

Difesa idrogeologica del suolo

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad intervenire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte in materia di difesa idrogeologica del suolo con le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa ammontanti a complessive L. 39.200.000.000 concernenti il biennio 1982-83:

a) interventi per le opere di ripristino in caso di alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati a norma della legge 9 luglio 1980, n. 445, e successive modificazioni: L. 100.000.000 nel 1981, L. 3.500.000.000 nel 1982 e L. 4.000.000.000 nel 1983 (cap. 39050);

b) interventi integrativi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27, e successive modificazioni: L. 100.000.000 nel 1981, L. 8.500.000.000 nel 1982 e L. 13.000.000.000 nel 1983 (cap. 39200);

c) interventi in materia di opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale, a norma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: L. 4.000.000.000 nel 1982 e L. 6.000.000.000 nel 1983 (cap. 39300).

La copertura finanziaria della maggiore spesa è assicurata quanto a L. 1.500.000.000 del 1982 dalla previsione apposita contenuta nel bilancio pluriennale - anno 1982 - programma 07 Assetto idrogeologico - Settore ambiente e difesa del suolo - a titolo programmatico; quanto a L. 10.000.000.000 per il 1982 dall'accantonamento di pari importo previsto nell'ambito dello stesso programma, per il finanziamento di un nuovo progetto di legge regionale di difesa del suolo. Per le restanti lire 27.700.000.000 il finanziamento è assicurato mediante il ricorso al credito.

Art. 43.

Porto di Ravenna

Per la realizzazione degli interventi promozionali nell'area portuale di Ravenna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma complessiva di L. 3.000.000.000 per il triennio 1981-83, nella misura di L. 1.000.000.000 per ciascun esercizio (cap. 4150).

Art. 44.

Porti regionali

Ai fini della costruzione a totale carico della regione Emilia-Romagna di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali di cui all'art. 2, sesto comma, ed art. 9, lettera *a*), della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è disposta per il triennio 1981-83 una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 3.300.000.000 di cui L. 800.000.000 a carico dell'esercizio 1981 e L. 2.500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 41360).

Art. 45.

Porti comunali

Per gli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative», sono disposte per l'esercizio 1983 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi di loro competenza a norma dell'art. 9, lettera *b*): lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1981 e L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 41550);

b) contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali a norma dell'art. 9, lettera *f*): L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1981 e L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (capitolo 41570).

Art. 46.

Piano regionale dei trasporti

Per la redazione del piano regionale dei trasporti a norma degli articoli 3 e seguenti della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 (cap. 43020).

Art. 47.

Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone

Per l'acquisto diretto di autoveicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori a norma dell'art. 38, primo comma, punto 2, della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 «Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale» è disposta, per il triennio 1981-83, un'autorizzazione complessiva di spesa di L. 3.000.000.000, nella misura di L. 1.000.000.000 per ciascun esercizio (cap. 43230).

Art. 48.

Fondo regionale per il trasporto scolastico

A partire dall'esercizio finanziario 1981 il Fondo regionale per il trasporto scolastico istituito a norma dell'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, viene suddiviso in due distinti stanziamenti:

a) uno stanziamento pari al 95 % del Fondo per i trasporti scolastici, destinato al finanziamento delle attività consolidate effettuate dagli enti locali in materia di tarasporti sco-

lastici da ripartire sulla base di parametri obiettivi con i criteri previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 34/1978 soprarichiamata (cap. 43900);

b) uno stanziamento pari al 5% del Fondo per i trasporti scolastici, destinato al finanziamento di interventi straordinari di sviluppo in favore di comuni che si trovino nella necessità di acquistare veicoli da adibire al servizio di trasporti scolastici (cap. 43905).

Per l'esercizio finanziario 1981 lo stanziamento destinato alle assegnazioni correnti di cui alla lettera *a*) del precedente comma è stabilito in L. 5.336.561.770 mentre quello destinato alle assegnazioni di sviluppo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è stabilito in L. 280.871.000.

Negli anni successivi al 1981 l'ammontare dello stanziamento relativo ai due interventi sopraindicati sarà determinato dalla legge di approvazione del bilancio annuale a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Il riparto dei fondi di cui alla lettera *a*), primo comma, del presente articolo è disposto entro il mese di gennaio di ogni anno, con atto della giunta regionale. La erogazione dei fondi è effettuata trimestralmente in via anticipata. La prima erogazione ha luogo alla intervenuta approvazione della deliberazione di giunta dianzi richiamata.

Il riparto dei fondi di cui alla lettera *b*), primo comma, del presente articolo è disposto con atto deliberativo della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare in unica soluzione annuale, sulla base delle richieste fatte pervenire in Regione entro la data del 30 giugno di ogni anno.

Art. 49.

Sistema cispadano delle vie di comunicazione

L'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 38 « Interventi promozionali per lo studio, la progettazione e la realizzazione del sistema cispadano delle vie di comunicazione » per l'anno 1981 per L. 1.500.000.000 è slittata quanto a L. 1.000.000.000 all'esercizio finanziario 1982 (cap 45120)

Art 50

Opere stradali

Ad integrazione degli interventi già disposti dall'art 30 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, in materia di opere stradali di interesse locale, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare per il biennio 1982-83 i seguenti ulteriori interventi:

a) contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma dell'art. 18, lettera *a*), della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10: L. 6.000.000.000 nel 1982 e L. 6.000.000.000 nel 1983 (cap. 45180);

b) contributi costanti trentacinquennali in conto ammortamento mutui a favore di comuni, province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma dell'art. 18, lettera *b*), della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10: limite di impegno di L. 100.000.000 a decorrere dall'esercizio 1982; limite di impegno di L. 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983 (cap. 45200).

Art. 51.

Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci

Ad integrazione degli interventi già disposti con legge regionale del 28 agosto 1979, n. 27 « Interventi promozionali per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci », la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare, nel triennio 1981-83, i seguenti ulteriori interventi:

a) interventi per la costruzione a totale carico della Regione di edifici, manufatti, impianti e attrezzature nei centri attrezzati di Bologna, Ferrara e Parma: L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 45600);

b) contributi in conto capitale alle province e ai comuni per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna, Ferrara e Parma: L. 50.000.000 a carico dell'esercizio 1981, L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 45650).

Art. 52.

Modifiche procedurali alla legge regionale n. 17/1978 in materia di contributi ai comuni per gli asili nido

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 giugno 1978, n. 17, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1982 i comuni o loro consorzi che intendono beneficiare dei contributi per la gestione degli asili nido, devono presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente quello di competenza ».

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 giugno 1978, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna domanda deve essere corredata:

a) dalla deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consortile di assunzione della gestione dell'asilo nido solo per l'anno di avvio della gestione stessa;

b) da una scheda nella quale siano indicati:

la data di avvio dell'attività;

la capienza potenziale e quella utilizzata dell'asilo nido per l'esercizio di competenza;

l'organigramma del personale;

il pre-consuntivo di gestione riferito all'esercizio in chiusura e/o il bilancio preventivo di gestione dell'esercizio di competenza ».

Art. 53.

Appartamenti polifunzionali

Per la concessione di contributi in capitale a comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali, a norma della legge regionale 7 maggio 1975, n. 27, è disposta per il biennio 1982-83 un'autorizzazione globale di spesa di L. 2.500.000.000 di cui L. 1.500.000.000 a carico dello esercizio 1982 e L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (capitolo 57550).

Art. 54.

Strutture per le persone anziane

Ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 32 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, in materia di assistenza alle persone anziane, a norma della legge regionale 1° settembre 1979, n. 30, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare, per il biennio 1982-83, gli interventi di cui all'art. 7, lettera *b*) della sopracitata legge, relativi alla trasformazione in case protette delle case di riposo, per la istituzione di nuove case protette, per un importo complessivo di L. 4.000.000.000, nella misura di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi sopracitati (cap. 60220).

Art. 55.

Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione

Per la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 52 « Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie », modificata dalla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 7, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale 3 novembre 1980, n. 51, l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di L. 120.000.000 per il biennio 1982-83, di cui L. 40.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 80.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 68250).

A partire dal 1983 l'autorizzazione di spesa per gli interventi della soprarichiamata legge regionale n. 52/1974, e successive integrazioni e modifiche, sarà stabilita annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52 « Istituzione della consulta regionale della immigrazione e dell'emigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento della consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione nonchè del comitato eletto nel suo seno, l'amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al cap. 50020 « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni » del bilancio regionale di previsione. Annualmente la giunta regionale assegna alla consulta il fabbisogno previsto di spese di funziona-

mento. Tale somma viene erogata al presidente della consulta il quale l'amministra in qualità di funzionario delegato della Regione a norma del regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati. La deliberazione di giunta stabilirà l'ammontare delle somme che il presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contanti di spese minute urgenti. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal funzionario regionale incaricato del servizio di segreteria della consulta ».

Art. 56.

Modifica legge regionale 30 luglio 1974, n. 34 assegni di maternità alle coltivatrici dirette

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'indennità regionale a favore delle coltivatrici dirette prevista dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, in caso di parto, di aborto spontaneo o terapeutico, è stabilita nella misura « una tantum » di lire 1.270.000 ad integrazione dell'assegno di natalità previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' abrogata a partire dal 1981 la disposizione del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34.

Art. 57.

Promozione delle attività culturali

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, per la promozione di attività culturali e informative, a norma della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare L. 4.500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 70550).

Art. 58.

Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna

Per i fini di cui alla legge regionale 10 novembre 1973, n. 43 « Contributo all'orchestra stabile dell'Emilia-Romagna », ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 35 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, è disposto, per il triennio 1981-83, l'ulteriore stanziamento di L. 550.000.000, di cui L. 50.000.000 nel 1981, L. 100.000.000 nel 1982 e L. 400.000.000 nel 1973 (cap. 70600).

Art. 59.

Servizi culturali polivalenti

Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 giugno 1977, n. 28 « Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico ed artistico » è disposta, per il biennio 1982-83, un'autorizzazione complessiva di spesa di lire 24 miliardi, di cui lire 10 miliardi a carico dell'esercizio 1982 e lire 14 miliardi a carico dell'esercizio 1983 (cap. 70750).

L'autorizzazione di spesa disposta dal presente articolo è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 28.

Art. 60.

Contributo all'istituto regionale per i beni artistici culturali e naturali

Ad integrazione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 36 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, per il funzionamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali istituito a norma della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare l'ulteriore importo complessivo di L. 1.150.000.000 per il triennio 1981-83, di cui L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1981, L. 250.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 750.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 70780).

A partire dal 1983 l'autorizzazione di spesa concernente il funzionamento dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali sarà disposta annualmente dalla legge di bilancio, a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, numero 31.

Art. 61.

Fondo regionale per il diritto allo studio

A partire dall'anno 1981 il fondo regionale per il diritto allo studio istituito dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, è suddiviso in due distinti stanziamenti:

a) uno stanziamento destinato al finanziamento delle attività consolidate ed ormai a regime degli enti locali, il cui riparto viene interamente disposto sulla base di parametri obiettivi stabiliti dal quinto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1978 come modificato dall'art. 46, primo comma, della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 (cap. 72550);

b) uno stanziamento destinato al finanziamento delle attività di sviluppo degli enti locali, il cui riparto viene disposto annualmente dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, per interventi straordinari e sulla base di specifici progetti di intervento volti al perseguimento di obiettivi e linee di sviluppo indicate dalla Regione (cap. 72555).

Per l'esercizio finanziario 1981 lo stanziamento destinato alle assegnazioni correnti di cui alla lettera *a*) del precedente comma è stabilito in L. 7.145.556.955, pari allo stanziamento definitivo dell'anno 1980; mentre lo stanziamento destinato alle assegnazioni di sviluppo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è stabilito in L. 1.428.000.000.

Negli anni successivi al 1981 l'ammontare dello stanziamento relativo ai due interventi sopraindicati sarà determinato dalla legge di approvazione del bilancio annuale a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Il riparto dei fondi di cui alla lettera *a*), primo comma, del presente articolo è disposto entro il mese di gennaio di ogni anno, con atto della giunta regionale. La erogazione dei fondi è effettuata trimestralmente in via anticipata. La prima erogazione ha luogo ad intervenuta approvazione della deliberazione di giunta dinanzi richiamata.

Art. 62.

Opere urgenti di edilizia scolastica

Per l'esecuzione di opere urgenti e di pronto intervento in materia di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare, per il triennio 1981-83, la spesa complessiva di L. 2.800.000.000 di cui L. 800.000.000 a carico dell'esercizio 1981, L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 73060).

Art. 63.

Spese di funzionamento delle sedi regionali degli enti di formazione professionale

A partire dal 1981 nell'ambito dell'autorizzazione annuale di spesa disposta dal bilancio di previsione per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione ed attuate da enti, associazioni e fondazioni convenzionati e non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale, è compresa l'erogazione di contributi a favore di enti di formazione professionale convenzionati per il funzionamento delle loro sedi regionali a norma di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (cap. 75160).

Al quarto alinea del primo comma dell'art. 30 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, sono aggiunte le seguenti parole:

« (*Omissis*), nonchè i contributi per il funzionamento delle sedi regionali degli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione ».

Art. 64.

Interventi nel settore della caccia

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, in materia di caccia, sono autorizzati per il triennio 1981-83 i seguenti ulteriori interventi di spesa, in attuazione delle disposizioni legislative statali e regionali a fianco di ciascuno indicate:

a) contributo annuale all'A.R.I.S. per l'attuazione dei programmi regionali di ripopolamento con selvaggina stanziale (legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, articoli 2 e seguenti in particolare ultimo comma art. 38; legge regionale 10 giugno 1977, n. 25, art. 23); L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1981, L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 1.250.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 78050);

b) conferimento all'A.R.I.S. di fondi, attrezzature ed impianti per i compiti di incremento e difesa della fauna a norma dell'art. 24 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 25. Per l'anno 1981: L. 240.000.000 di cui L. 120.000.000 corrispondenti all'importo dell'avanzo di amministrazione dell'A.R.I.S. calcolato per l'anno 1979 e restituito alla Regione a norma della legge istitutiva dell'ente (cap. 78180);

c) contributi in conto capitale agli enti locali per l'adeguamento strumentale di centri di produzione di selvaggina, nonchè delle strutture ed attrezzature tecniche impiegabili nei servizi di ripopolamento e di prevenzione dei danni all'agricoltura; per il riequilibrio ecologico degli habitat ed i miglioramenti colturali per la selvaggina; per la salvaguardia dei nidi e dei piccoli nati di selvaggina (legge 27 dicembre 1977, n. 968; lettere b) e c) del primo comma dell'art. 6; legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, articoli 4, 12 e 18; legge regionale 10 giugno 1977, n. 25, art. 24; legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, art. 9); L. 20.000.000 per il 1981, L. 20.000.000 per il 1982 e L. 1.000.000.000 per il 1983 (cap. 78320);

d) contributi agli enti locali delegati per i controlli sanitari, per il funzionamento dei servizi della caccia e per gli indennizzi dovuti per danni arrecati all'agricoltura dalla selvaggina (legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, articoli 12, 44 e 45; art. 12, quarto comma, legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5): L. 50.000.000 nel 1981, L. 150.000.000 nel 1982 e L. 700.000.000 nel 1983 (cap. 78325);

e) spese per la pianificazione degli interventi in campo faunistico-venatorio, compresi gli studi per il completamento della «Carta delle vocazioni faunistiche» e le ricerche e sperimentazioni in materia di caccia (legge 27 dicembre 1977, numero 968, art. 6; legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, art. 37; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 99): per l'anno 1983 L. 40.000.000 (cap. 78330);

f) spese e contributi per iniziative culturali e di informazione nel settore della caccia compresa la formazione professionale degli addetti e la promozione di attività collaterali, quali fiere, cinofilia e quant'altro (legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, art. 39; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 99): per l'anno 1983 L. 230.000.000 (capitolo 78335);

g) spese per la stampa dei tesserini della caccia controllata e dei moduli vari di servizio (art. 8, ultimo comma, legge 27 dicembre 1977, n. 968; legge regionale 16 agosto 1978, n. 31, articoli 2 e 3; legge regionale 17 agosto 1978, n. 33): per l'anno 1983 L. 50.000.000 (cap. 78300);

h) fondi destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia-Romagna, compresi gli oneri per la delega delle funzioni agli enti locali (legge 27 dicembre 1977, n. 968; art. 2, ultimo comma, legge regionale 2 settembre 1976, n. 41; legge regionale 16 agosto 1978, n. 31, art. 11): per l'anno 1983 L. 150.000.000 (cap. 78090).

A partire dall'esercizio finanziario 1981 le modificazioni delle autorizzazioni di spesa relative agli interventi in materia di caccia, sopradescritte, nonchè le nuove autorizzazioni di spesa successive all'esercizio finanziario 1983 saranno determinate dalla legge di bilancio annuale a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 65.

Interventi in materia di pesca nelle acque interne

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, in materia di pesca nelle acque interne, sono autorizzati per il triennio 1981-83 i seguenti ulteriori interventi di spesa, in attuazione delle disposizioni legislative statali e regionali a fianco di ciascuno indicate:

a) contributo annuale all'A.R.I.S. per l'attuazione dei programmi regionali di ripopolamento ittico. Ripopolamenti integrativi o sperimentali (legge regionale 6 agosto 1979, n. 25, articoli 17, 27 e 79): L. 190.000.000 nel 1981, L. 190.000.000 nel 1982 e L. 630.000.000 nel 1983 (cap. 78560);

b) contributi alle amministrazioni provinciali per la gestione o il potenziamento di impianti di produzione ittica da ripopolamento (legge regionale 10 giugno 1977, n. 25, art. 1); (decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, art. 52): L. 75.000.000 nel 1981, L. 75.000.000 nel 1982 e lire 150.000.000 nel 1983 (cap. 78570);

c) studi per la determinazione della situazione biogenetica delle acque interne, compresa l'elaborazione della carta ittica. Sperimentazioni sulla riproduzione e ambientamento di animali acquatici ai fini del ripopolamento delle acque interne (legge regionale 6 agosto 1979, n. 25, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 100): lire 50.000.000 nel 1981 e L. 50.000.000 nel 1983 (cap. 78580);

d) contributi agli enti delegati ed ai consorzi di bonifica per l'adeguamento delle strutture tecniche della pesca e per maggiori spese di manutenzione dei canali di bonifica dovute alla presenza dei pescatori (legge regionale 6 agosto 1979, n. 25, articoli 8 e seguenti, articoli 20 e seguenti, articoli 67 e seguenti): L. 50.000.000 nel 1981, L. 50.000.000 nel 1982 e lire 100.000.000 nel 1983 (cap. 78585);

e) contributi agli enti delegati per l'attuazione della legge regionale 6 agosto 1979, n. 25, compresi i tabellamenti, le deleghe sanitarie e i contributi per il funzionamento dei servizi della pesca, nonchè gli oneri per la liberalizzazione delle acque (legge regionale 6 agosto 1979, n. 25, articoli 15, 77, 80 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, art. 52): L. 95.000.000 nel 1981, L. 95.000.000 nel 1982 e L. 200.000.000 nel 1983 (cap 78590);

f) spese e contributi per iniziative culturali e di informazione nel settore della pesca nelle acque interne compresa la formazione professionale degli addetti (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, art. 52): lire 50.000.000 nel 1981, L. 50.000.000 nel 1982 e L. 150.000.000 nel 1983 (cap. 78600);

g) spese per la stampa, distribuzione e rilascio delle licenze di pesca (legge regionale 1° luglio 1978, n. 23, art. 4).

Gli stanziamenti già autorizzati e relativi al 1981 e al 1982 sono ridotti da L. 37.000.000 a L. 10.000.000 per ciascuno degli esercizi soprarichiamati. Per l'esercizio 1983 è autorizzato uno stanziamento di L. 10.000.000 (cap. 78605).

A partire dall'esercizio finanziario 1981 le modificazioni delle autorizzazioni di spesa relative agli interventi in materia di pesca sopradescritte, nonchè le nuove autorizzazioni di spesa successive all'esercizio finanziario 1983 saranno determinate dalla legge di bilancio annuale a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 66.

Strutture per il tempo libero

Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20 «Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie nel tempo libero» è sostituito dai seguenti due commi:

«I contributi in conto capitale per opere non possono superare il 50 % della spesa ammessa a contributo.

I contributi in conto capitale per attrezzature non possono superare l'80 % della spesa ammessa a contributo».

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«L'ammontare dei contributi in conto capitale non può essere superiore al 75 % del costo complessivo dell'opera previsto nei progetti approvati.

Il contributo su ogni singolo progetto approvato non può superare la somma di L. 150.000.000. Esso può essere corrisposto in due soluzioni: una prima, alla dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori, nella misura del 50 % del contributo stesso; il rimanente 50 % a presentazione da parte del beneficiario del certificato di regolare esecuzione dei lavori reso dal direttore dei lavori o dal certificato di collaudo se ed in quanto richiesto dalle disposizioni vigenti, omologate dal tecnico del comune competente per territorio».

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20, è abrogato.

Per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle associazioni sportive e dei privati per la costruzione, lo ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria di impianti destinati ad attività sportive, e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo a norma dell'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20, è disposto per il triennio 1981-83 l'ulteriore stanziamento di L. 1.450.000.000 di cui L. 250.000.000 a carico dell'esercizio 1982 e L. 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1983 (cap. 78760).

Art. 67.

Attività ricreative e sportive per i giovani

Nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale cui la Regione è espressamente autorizzata dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disposta per gli esercizi finanziari 1981-83 l'autorizzazione di spesa di L. 500.000.000 annui per la concessione di contributi per iniziative sportive ricreative dei giovani da attuarsi con le procedure di cui all'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20 (cap. 78770).

A partire dal 1983 l'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo sarà disposta dalla legge di bilancio annuale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 68.

Fondo regionale per le attività estive a favore dei minori

Per l'esercizio finanziario 1981 il riparto del fondo regionale per le attività estive ed invernali a favore dei minori è effettuato entro il termine dell'esercizio finanziario sulla base delle spese sostenute e dei dati di riferimento comunicati dagli enti locali relativi alle attività svolte nel corso dell'anno secondo le modalità disposte dal sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, modificata dall'art. 46 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 (cap. 78220).

Per le assegnazioni sul fondo di cui al presente articolo relative agli anni successivi al 1981, il riparto dei fondi avverrà annualmente con atto della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, entro il mese di gennaio, sulla base di un programma di attività relativo all'esercizio di competenza trasmesso alla regione Emilia-Romagna entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente.

I comuni, con riferimento alle esigenze dei minori in età compresa tra i 3 ed i 14 anni predispongono annualmente un programma di attività per l'invio di minori in soggiorni di vacanza con pernottamento, per la predisposizione di servizi estivi diurni, per iniziative di vacanze di studio da effettuarsi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

La erogazione dei fondi sarà disposta con atto di giunta entro il termine dell'esercizio di competenza sulla base della certificazione della spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione dei programmi di attività.

Art. 69.

Fondo di garanzia fidejussoria per mutui destinati ad opere di miglioramento del patrimonio boschivo e di sistemazione idraulico-forestale.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di mutui, per la durata massima di anni 20 — oltre il periodo di preammortamento — e alle condizioni di tasso previsto dalla legge per il credito agrario di miglioramento, concessi ad enti per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nel biennio 1979-80 nei rispettivi territori di competenza sulla base delle indicazioni contenute nel programma speciale triennale 1979-81 predisposto in applicazione del regolamento (CEE) n. 269/1979 ed approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 2643 del 20 gennaio 1980, ed ammessi al contributo regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

In caso di mancato pagamento, da parte degli enti beneficiari della fidejussione sopra menzionata, delle rate del mutuo, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'istituto mutuante entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto stesso del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dall'ente inadempiente delle somme pagate dallo stesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al cap. 89150 del bilancio di previsione 1981 « Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie sui mutui destinati a finanziare opere di miglioramento forestale ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 35 della legge 2 ottobre 1966, n. 910 ».

Art. 70.

Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1980 al 1981 finanziate con assegnazioni specifiche dello Stato

Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive lire 26.912.833.876, finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata, disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati per l'esercizio finanziario 1980, sono trasferite all'esercizio finanziario 1981 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1980:

a) L. 240.776.000 spese dirette e contributi per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 71, lettera *d*), e 77, lettera *c*). Funzione delegata (cap. 10580);

b) L. 61.606.528 contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (art. 23, legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 11, lettera *g*), e art. 13) (cap. 10730);

c) L. 5.177.373.852 contributi attualizzati in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4, lettera *c*), legge regionale 10 maggio 1978, n. 15) (cap. 12165);

d) L. 306.236.117 concessione di contributi in conto interessi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane svantaggiate (art. 10, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 352 - Attuazione direttive (CEE), n. 268 e n. 273; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 13, quarto comma) (capitolo 15150);

e) L. 705.000 interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (legge 27 dicembre 1977, n. 984, articoli 11 e 12) (cap. 16110);

f) L. 2.000.000.000 interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale (legge regionale 1° luglio 1974, n. 24) (cap. 16800);

g) L. 1.084.000.000 spese e contributi per l'assistenza tecnico-economica alle aziende singole ed alla cooperazione per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (articoli 5 e 6, legge 27 ottobre 1966, n. 910; articoli 1 e 2, legge 30 giugno 1954, n. 493; art. 104, legge 30 dicembre 1923, n. 3267) (cap. 18070);

h) L. 471.203.040 contributi agli imprenditori agricoli per la tenuta di una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/1972 (art. 29, legge 9 maggio 1975, n. 153; art. 11, lettera *d*), e art. 19, legge regionale 5 maggio 1977, n. 18) (cap. 18090);

i) L. 1.222.036.265 attività di informazione socio-economica in agricoltura (art. 48, legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, articoli 43 e seguenti) (cap. 18160);

l) L. 2.522.979.900 interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2, legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, primo comma, lettera *b*), 25 maggio 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato (cap. 18360);

m) L. 1.600.378.182 concorso negli interessi e contributi nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 19530);

n) L. 4.061.680.926 concorso nell'interesse sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli, costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 19550);

o) L. 193.080.295 compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool (cap. 19570);

p) L. 3.431.500.429 concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. Pratiche di competenza degli istituti di credito (cap. 19590);

q) L. 1.684.899.063 concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli

costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche. Pratiche di competenza degli istituti di credito (capitolo 19610);

r) L. 639.673.750 contributi in conto capitale a favore di iniziative di sviluppo previste dal regolamento (CEE) n. 17 del 5 febbraio 1964 già ammesse fino a tutto il 1977, ai benefici del FEOGA (cap. 20070);

s) L. 2.124.250.000 contributo in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione (legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma). Quota a carico dello Stato (capitolo 37325);

t) L. 62.877.390 riparto dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 « Istituzione dei consultori familiari » (legge regionale 10 giugno 1976, n. 22) (capitolo 58070);

u) L. 27.577.139 spese e contributi per l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope (legge 22 dicembre 1975, n. 685) (cap. 60050).

Art. 71.

Iscrizioni di spese al bilancio 1981 *in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato del* 1980 - *Partite zoppe*

Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive lire 2.680.378.000 concernenti assegnazioni dello Stato per l'esercizio di funzioni delegate, le cui corrispondenti entrate sono state riscosse sull'esercizio 1980, sono iscritte in parte spesa sulla competenza dell'esercizio finanziario 1981 in ragione dell'epoca della loro erogazione da parte dello Stato:

a). L. 1.228.800.000 concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario, alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 19550);

b) L. 375.200.000 concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche.

Pratiche di competenza degli istituti di credito (cap. 19610);

c) L. 163.044.000 spese per l'attuazione di piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e per il funzionamento delle relative commissioni (legge 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33) (cap. 64170);

d) L. 812.656.000 compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei piani di profilassi ed ai veterinari coadiutori (cap. 64220);

e) L. 108.678.000 indennità per l'abbattimento degli animali affetti da tubercolosi e brucellosi (art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33) (cap. 64280).

Art. 72.

Trasferimento al 1981 *di autorizzazioni di spesa del* 1980 *finanziate con mezzi regionali*

Le sottoelencate autorizzazioni di spesa ammontanti a complessive L. 14.285.607.100 già finanziate con mezzi regionali e disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono trasferite all'esercizio finanziario 1981 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definito nel corso dell'esercizio finanziario 1980:

a) L. 800.000.000 interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2, legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, primo comma, lettera b), legge regionale 25 maggio 1974, n. 19) (cap. 18350);

b) L. 58.640.000 contributi alla S.I.VAL.CO. S.p.a. per lo sviluppo e la valorizzazione della itticoltura nelle acque interne lagunari. Legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13, modificata dall'art. 11, legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 (cap. 24110);

c) L. 353.244.770 contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e l'espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci. Legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, art. 1; legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (cap. 26420);

d) L. 852.000.000 concessione di contributi in capitale a comuni e loro consorzi, ovvero a società e consorzi fra enti locali ed enti pubblici di diritto pubblico, od associazioni di produttori, cooperative di produttori od altri operatori di mercato, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso (articoli 2 e 3, legge regionale 30 maggio 1975, n. 38; legge regionale 7 novembre 1979, n. 42) (cap. 27000);

e) L. 400.000.000 contributi in capitale a comuni, loro consorzi, nonchè ai comitati comprensoriali ed alle comunità montane, per la formazione di alcuni strumenti urbanistici (legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1) (cap. 30550);

f) L. 80.000.000 primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici (legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2) (cap. 30850);

g) L. 191.800.000 contributi in capitale a comuni, province e consorzi di comuni per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici (legge regionale 24 marzo 1975, n. 19 e legge regionale 22 gennaio 1980, n. 6) (cap. 37050);

h) L. 2.157.158.930 contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione (legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma) (cap. 37320);

i) L. 500.000.000 contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dai processi produttivi e di depurazione (legge regionale 19 maggio 1980, n. 37) (cap. 37335);

l) L. 2.500.000.000 contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per l'esecuzione di acquedotti industriali nelle aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza (legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, articoli 2 e 3, secondo comma) (cap. 37360);

m) L. 95.000.000 contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue nei centri rivieraschi della costa emiliano-romagnola per la lotta contro l'eutrofizzazione delle acque del mare Adriatico (legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, articoli 2 e 3, secondo comma) (cap. 37370);

n) L. 234.000.000 interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5 legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2) (cap. 38060);

o) L. 755.000.000 concessione di contributi in capitale ai comuni di Comacchio e di Mesola per interventi conservativi del patrimonio edilizio di interesse storico (legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2) (cap. 38210);

p) L. 350.000.000 interventi per l'ampliamento e il miglioramento del patrimonio forestale del « Basso ferrarese » (legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, art. 2, primo comma, lettera a) (cap. 38240);

q) L. 131.330.000 contributi in capitale ai comuni e loro consorzi, fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti e approdi turistici (art. 9, lettera b), legge regionale 27 aprile 1976, n. 19) (cap. 41550);

r) L. 39.700.000 contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 9, lettera f), legge regionale 27 aprile 1976, n. 19) (cap. 41570);

s) L. 175.000.000 contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (art. 9, lettera b), legge regionale 27 aprile 1976, n. 19) (cap. 41900);

t) L. 898.774.030 fondo regionale per gli asili-nido. Contributi per la costruzione, riattamento, impianto ed arredamento di asili-nido. Mezzi propri della Regione (legge regionale 21 giugno 1978, n. 17) (cap. 58435);

u) L. 200.000.000 contributi ai comuni per la costruzione, acquisto e riattamento di appartamenti o altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi (legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 art. 10 lettera *a*) (cap. 61230);

v) L. 2.000.000.000 interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico artistico e culturale ai sensi della legge regionale 28 giugno 1977, n. 28 (cap. 70750);

z) L. 1.513.959.370 contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale e il tempo libero ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere, ai sensi dell'art. 3, lettera *a*) e *b*), e art. 5, lettera *d*) ed *e*) della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 (cap. 35640).

Art. 73.

Garanzia fidejussoria agli Istituti ortopedici Rizzoli

Per l'esercizio finanziario 1981 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti ortopedici Rizzoli — Ente ospedaliero con sede in Bologna — delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo riguardanti la sola gestione speciale « Officine degli Istituti ortopedici Rizzoli ».

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione « Officine » dell'Ente ospedaliero « Istituti ortopedici Rizzoli » di Bologna e comunque non oltre la data del 30 giugno 1981 entro il limite massimo di L. 9.700.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.

La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere vantato nei confronti del Ministero della sanità, dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nonchè di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui al cap. 89100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 integrato, se necessario, col prelievo da fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo di giunta.

La giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.

Art. 74.

Copertura finanziaria

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1981-1983, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 75.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 aprile 1981

TURCI

(*Omissis*).

(3179)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1981, n. **4**.

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa:

a) di lire 3.000 milioni per favorire la ripresa produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali, delle imprese turistiche artigiane, ivi comprese quelle esercenti attività di pesca e di tipo industriale e commerciale rimaste danneggiate in conseguenza delle calamità naturali abbattutesi nel territorio dei comuni calabresi nel mese di gennaio 1981 e che saranno indicati con decreto del presidente della giunta regionale su delibera del consiglio regionale;

b) di lire 1.500 milioni per concedere, tramite i comuni individuati come al precedente punto *a*), contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari rimasti anche temporaneamente senza tetto.

I comuni, nel rispetto delle norme di legge vigenti, possono utilizzare i fondi loro assegnati per far fronte alle spese per gli alloggi messi a disposizione delle famiglie disastrate.

L'individuazione delle aziende colpite e delle famiglie disastrate, l'accertamento dei danni, l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi, saranno effettuati dai comuni.

La giunta regionale provvederà a deliberare il piano di riparto delle somme da assegnare ai comuni sulla base della ricognizione e delle risultanze istruttorie dai medesimi effettuate e previa verifica degli uffici regionali competenti.

Art. 2.

Per provvedere alle iniziative di pronto intervento resesi necessarie nell'immediatezza dell'evento calamitoso è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Per tali interventi si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, limitatamente alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 e con le modalità previste dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. A consuntivo l'assessore ai lavori pubblici fornirà al consiglio regionale adeguata informativa.

Per provvedere ai primi interventi di ripristino delle opere di competenza dei comuni, delle province e della Regione è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Il programma di interventi di cui al comma precedente è deliberato dalla giunta regionale.

La realizzazione delle opere è affidata ai comuni, alle province e alla Regione, secondo le rispettive competenze.

Le opere saranno eseguite applicando la normativa di cui alla citata legge regionale n. 31 del 1975.

Art. 3.

Per provvedere all'urgente ripristino delle opere di viabilità interpoderale ed acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue nonchè per le linee elettriche non di competenza delle aziende produttrici (ENEL, ecc.) in attesa delle assegnazioni ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e salvo recupero, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Il programma di intervento è deliberato dalla giunta regionale e l'esercizio della spesa per la viabilità interpoderale, gli acquedotti rurali e le linee elettriche, è affidato ai comuni.

Per le spese pubbliche di bonifica e per le opere irrigue la comunicazione della concessione del finanziamento deve essere inoltrata, oltre che agli enti cui è affidata l'esecuzione dell'opera, anche ai comuni nel cui territorio ricade l'opera stessa.

Art. 4.

Per provvedere al rifornimento di foraggi e mangimi per il bestiame delle zone innevate o comunque rimaste isolate, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

La spesa è autorizzata dal presidente della giunta regionale su istanza motivata dei sindaci dei comuni e viene erogata dalla giunta regionale sulla base della rendicontazione documentata con delibera delle giunte municipali e previa verifica degli uffici regionali competenti.

Art. 5.

Ai fini di far fronte ai primi e più urgenti interventi di difesa dal mare e di salvaguardia della pubblica incolumità relativamente agli abitati più gravemente danneggiati dalle mareggiate, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Il programma degli interventi è approvato con delibera della giunta regionale, previa autorizzazione dei competenti organi dello Stato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Per provvedere alla concessione di contributi per i primi urgenti interventi di ripristino dei fabbricati privati adibiti a civile abitazione e dei ricoveri per bestiame danneggiati dagli eventi calamitosi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

Ogni singolo contributo non può essere superiore a lire 5 milioni per le abitazioni ed a lire 15 milioni per i ricoveri degli animali.

Il programma degli interventi è approvato con delibera della giunta regionale.

Art. 7.

I piani ed i programmi di cui ai precedenti articoli saranno deliberati definitivamente dalla giunta regionale entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Le commissioni devono pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento dei piani e dei programmi. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Il consiglio, per quanto attiene la individuazione dei comuni colpiti di cui all'art. 1, deve provvedere entro dieci giorni dalla data di ricevimento da parte della giunta della proposta. Trascorso tale termine, la proposta della giunta è definitiva.

Art. 8.

Gli enti ed i soggetti destinatari dei benefici previsti dalla presente legge, per l'espletamento delle loro funzioni, seguiranno le modalità e rispetteranno i tempi di cui alle norme contenute nell'allegato *A*.

I comuni che non dispongano di strutture e personale qualificato o quelli in cui è insufficiente, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, potranno avvalersi di tecnici e delle strutture della Regione (geni civili, ispettorati agrari, ecc.) facendone richiesta al presidente della giunta regionale.

Nel caso in cui i comuni non provvederanno ai loro compiti entro le scadenze indicate nell'allegato *A* la giunta azionera i suoi poteri sostitutivi.

Art. 9.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 17 miliardi si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1981 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Catanzaro, addì 9 maggio 1981

DOMINIJANNI

ALLEGATO *A*

Criteri, modalità e tempi per la presentazione ai comuni e l'istruttoria per le richieste dei benefici concedibili alle piccole imprese turistiche, artigiane ivi comprese quelle esercenti attività pescherecce, industriali e commerciali, danneggiate negli impianti e nelle attrezzature in conseguenza delle calamità naturali.

Per favorire la ripresa delle imprese di cui all'art. 1, la Regione favorisce la concessione di mutui agevolati al tasso del 5,5 per cento, comprensivo degli oneri diretti ed accessori, attraverso la prestazione di garanzia fidejussoria sussidiaria e mediante contributi in conto interessi nella misura corrispondente alla differenza tra il predetto tasso del 5,5 per cento a carico dell'impresa beneficiaria ed il tasso massimo praticato dagli istituti di credito ai sensi delle disposizioni statali, in base alle convenzioni in atto con gli organismi mutualistici di categoria di seguito precisati o, in alternativa, contributi in conto capitale nei limiti e con le modalità di seguito stabiliti:

1) *Imprese artigiane, commerciali ed industriali.*

I mutui potranno essere concessi per i seguenti interventi:

a) ricostituzione delle scorte danneggiate o perdute a seguito delle calamità nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore ai 12 milioni di lire (elevabili a 15 milioni di lire per le sole imprese industriali);

b) riparazione o sostituzione di macchinari ed attrezzature, ripristino di arredi di laboratorio ed impianti nella misura dell'80 per cento dell'investimento ammissibile e comunque non superiore a 40 milioni.

Per le sole imprese industriali, fermo restando la misura percentuale dell'80 per cento, l'ammontare del mutuo può essere elevato fino a 50 milioni.

I mutui di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) potranno essere concessi per il tramite degli organismi di categoria (confidi, cooperative artigiane di garanzia, cassoper, ecc.) che abbiano convenzioni in atto con istituti bancari operanti in Calabria.

I predetti mutui potranno essere assistiti da garanzia fidejussoria, fino al 100 per cento delle perdite subite dall'istituto mutuante, della regione Calabria attraverso la costituzione presso i predetti organismi mutualistici di fondi rischi rapportati al volume delle operazioni di mutuo assistibili ai sensi della presente legge regionale.

Le domande dovranno essere presentate dalle imprese interessate al comune nel cui ambito è ubicata l'attività economica danneggiata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e dovranno indicare:

1) l'esatta ubicazione dell'attività danneggiata;

2) le generalità dell'impresa;

3) il danno subito;

4) l'operazione di mutuo che s'intende accendere (scorte e/o macchinari, attrezzature ed impianti) nonchè l'ammontare nell'ambito dei limiti prima esposti;

5) l'organismo mutualistico di categoria tramite il quale si ritiene di dover fare assistere l'operazione;

6) i preventivi di spesa o le fatture delle spese effettuate successivamente ai danneggiamenti subiti, purchè nella finalità della legge regionale.

Il comune interessato procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche accertando d'ufficio:

1) l'ammissibilità della impresa ai benefici della legge regionale;

2) che l'attività produttiva danneggiata venga esercitata nel rispetto della normativa vigente e che l'impresa abbia i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa;

3) la consistenza dei danni subiti nonchè l'ammontare dell'investimento occorrente per la ricostruzione delle scorte regolarmente giacenti all'epoca delle calamità, nonchè per la riparazione o sostituzione dei macchinari, attrezzature o per il ripristino degli arredamenti dei laboratori e degli impianti, sulla base dei preventivi di spesa presentati;

4) la proprietà da parte dell'impresa richiedente dei beni danneggiati o distrutti.

I comuni, completate le istruttorie di cui sopra, determineranno l'ammissibilità delle imprese richiedenti e l'ammontare degli investimenti ammissibili per gli interventi previsti dalla legge regionale dandone comunicazione al presidente della

giunta regionale entro e non oltre quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e trasmettendo le pratiche agli organismi mutualistici prescelti dalle imprese richiedenti e che l'istruttoria tecnica dovrà comunque curare di precisare.

L'organismo mutualistico di categoria, nell'ambito delle convenzioni operanti con il sistema bancario per agevolare l'accesso al credito, curerà l'istruttoria finanziaria della pratica determinando:

1) l'ammontare complessivo degli oneri per contributi in conto interessi necessario per assistere di contributo le operazioni ammissibili;

2) il fondo rischi occorrente per poter prestare garanzia fidejussoria sussidiaria alle predette operazioni fino al 10 per cento delle perdite subite dagli istituti mutuatari.

Le predette operazioni di mutuo dovranno essere amministrate in gestione straordinaria dai predetti organismi mutualistici che avranno accreditate, con obbligo di rendiconto, le occorrenze deliberate dalla giunta regionale nell'ambito delle disponibilità regionali.

I predetti organismi mutualistici dovranno rendere conto annualmente dell'andamento della gestione dei fondi regionali oltre che rendiconto finale al termine del periodo di ammortamento dei mutui.

I rapporti fra Regione ed organismi mutualistici di categoria interessati all'applicazione della legge regionale n. 5/80 saranno regolamentati da apposite convenzioni stipulate tra il presidente della giunta regionale ed il rappresentante legale di ciascuno dei predetti organismi.

I contributi in conto capitale potranno essere concessi per gli stessi interventi di cui alla lettera *a*) e *b*) del punto 1) nelle seguenti misure:

a) per la ricostituzione delle scorte danneggiate o perdute, il 30 per cento della spesa ammissibile fino ad un tetto massimo di 12 milioni di lire (elevabile a 15 milioni di lire per le sole imprese industriali);

b) per il ripristino degli immobili destinati alle attività dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti il 30 per cento della spesa ammissibile fino ad un tetto massimo di 40 milioni di lire (elevabile a 50 milioni di lire per le sole imprese industriali).

Per la concessione dei contributi si applicano le norme di cui al precedente quinto comma escluso i punti 4) e 5) dei successivi comma sesto e settimo.

2) *Imprese pescherecce.*

Le provvidenze di cui sopra sono estese ai pescatori professionisti o alle cooperative di pescatori che abbiano subito danni alle imbarcazioni e alle attrezzature.

Le domande dovranno essere presentate dalle imprese o cooperative interessate al comune nel cui ambito è ubicata la attività danneggiata entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e dovranno indicare:

1) le generalità dell'impresa;

2) il danno subito;

3) i preventivi di spesa e le fatture delle spese effettuate successivamente ai danneggiamenti subiti, purchè nella finalità della legge regionale.

Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da:

a) atto notorio attestante la proprietà dell'imbarcazione;

b) licenza di pesca ed il versamento della tassa governativa per coloro che ne hanno obbligo;

c) relazione tecnica dei lavori da eseguire sulle imbarcazioni e relativo preventivo di spesa;

d) iscrizioni ai registri della capitaneria di porto dai quali risulta la qualifica del comandante e del motorista (per le imbarcazioni superiori ai 5 metri).

Per le imbarcazioni superiori ai 5 metri le domande dovranno, inoltre, indicare:

1) l'operazione di mutuo che si intende accendere (imbarcazione o attrezzatura);

2) organismo mutualistico di categoria tramite il quale si ritiene di dover far assistere l'operazione.

Nel caso di danni ad attrezzature ed imbarcazioni di dimensioni inferiori ai 5 metri, potrà essere concesso, in sostituzione del mutuo a tasso agevolato, un contributo a fondo perduto commisurato all'entità del danno accertato.

Il contributo potrà essere concesso:

1) per il ripristino dell'imbarcazione;

2) per la riparazione o sostituzione delle attrezzature danneggiate.

Il comune interessato procederà all'istruttoria tecnica ed amministrativa delle pratiche accertando d'ufficio:

a) l'ammissibilità del richiedente ai benefici della legge regionale;

b) che l'attività danneggiata venga esercitata nel rispetto della normativa vigente e che il richiedente abbia i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa;

c) la consistenza dei danni subiti nonchè l'ammontare dell'investimento occorrente per la riparazione della imbarcazione o per la sua sostituzione, nonchè per la riparazione o sostituzione delle attrezzature;

d) la proprietà da parte dei richiedenti dei beni danneggiati o distrutti.

I comuni, completate le istruttorie di cui sopra, determineranno:

a) per le richieste di mutuo agevolato:

1) l'ammissione delle imprese richiedenti;

2) l'ammontare degli investimenti ammissibili per gli interventi previsti dalla legge regionale dandone comunicazione al presidente della giunta regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmettendo le pratiche di mutuo agevolato agli organismi mutualistici prescelti dai richiedenti e che l'istruttoria tecnica dovrà precisare. L'istruttoria da parte degli organismi avverrà con le stesse modalità previste per le imprese commerciali ed artigiane;

b) per le richieste di contributo:

1) l'ammissibilità del richiedente ai benefici della legge regionale;

2) l'ammontare del contributo.

Il comune darà comunicazione di quanto sopra al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3) *Imprese turistiche.*

I mutui potranno essere concessi per opere atte a ripristinare la piena funzionalità di strutture ed impianti relativi ad alberghi, locande, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, aziende per la ristorazione e stabilimenti balneari, nonchè per la ricostituzione delle attrezzature e degli arredi.

Il mutuo potrà essere concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'importo massimo di lire 50 milioni per il tramite degli organismi mutualistici di categoria che abbiano convenzioni in atto con istituti bancari operanti in Calabria.

I predetti mutui potranno essere assistiti da garanzia fidejussoria, fino al 100 per cento delle perdite subite dall'istituto mutuante della regione Calabria attraverso la costituzione presso i predetti organismi mutualistici di fondi rischi rapportati al volume delle operazioni di mutuo assistibili ai sensi della presente legge regionale.

Le domande per la concessione dei contributi previsti, in carta semplice, dovranno essere presentate dalle imprese interessate al comune nel cui ambito è ubicato l'impianto turistico danneggiato, entro il perentorio termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e dovranno indicare:

1) le generalità dell'impresa;

2) l'esatta ubicazione dell'attività danneggiata;

3) il danno subito;

4) l'operazione di mutuo che s'intende accendere nonchè l'ammontare nell'ambito dei limiti prima esposti;

5) l'organismo mutualistico di categoria tramite il quale si ritiene di dover fare assistere l'operazione.

Le domande dovranno essere, inoltre, corredate da:

a) atto notorio attestante la proprietà dell'immobile o la proprietà dell'impianto danneggiato (per i proprietari dell'impianto e non del suolo);

b) licenza di esercizio;

c) concessione demaniale (per le opere realizzate sul suolo demaniale);

d) relazione tecnica, computo metrico estimativo dei lavori e disegni esecutivi delle opere eseguite o da eseguire;

e) preventivo di spesa o fattura delle spese per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti effettuati successivamente ai danneggiamenti subiti.

Sono esclusi dalle provvidenze:

gli impianti abusivi o in contrasto con le norme urbanistiche e di edilizia vigente;

gli impianti costruiti su suoli demaniali privi di concessione.

Il comune interessato procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche, accertando d'ufficio:

1) l'ammissibilità dell'impresa ai benefici della legge regionale;

2) la legalità dell'attività turistica esercitata nel rispetto delle norme vigenti;

3) la consistenza dei danni subiti nonchè l'ammontare dell'investimento occorrente sulla base dei progetti o dei preventivi di spesa presentati, tenuto conto del tipo d'intervento da operare;

4) la proprietà o la disponibilità da parte dell'impresa richiedente dei beni danneggiati o distrutti.

I comuni, completate le istruttorie di cui sopra, determineranno l'ammissibilità delle imprese richiedenti e l'ammontare degli investimenti ammissibili per gli interventi previsti dalla legge regionale dandone comunicazione al presidente della giunta regionale entro e non oltre quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e trasmettendo le pratiche agli organismi mutualistici prescelti dalle imprese richiedenti e che l'istruttoria tecnica dovrà comunque curare di precisare.

L'organismo mutualistico di categoria, nell'ambito delle convenzioni operanti con il sistema bancario per agevolare l'accesso al credito, curerà l'istruttoria finanziaria della pratica determinando:

1) l'ammontare complessivo degli oneri per contributi in conto interessi necessario per assistere di contributo le operazioni ammissibili;

2) il fondo rischi occorrente per poter prestare garanzia fidejussoria sussidiaria alle predette operazioni fino al 100 per cento delle perdite subite dagli istituti mutuatari.

Le predette operazioni di mutuo dovranno essere amministrate in gestione straordinaria dai predetti organismi mutualistici che avranno accreditate con obbligo di rendiconto, le occorrenze deliberate dalla giunta regionale nell'ambito delle disponibilità regionali.

I predetti organismi mutualistici dovranno rendere conto annualmente dell'andamento della gestione dei fondi regionali oltre che rendiconto finale al termine del periodo di ammortamento dei mutui.

I rapporti fra Regione ed organismi mutualistici di categoria interessati all'applicazione della legge regionale saranno regolamentati da apposite convenzioni stipulate tra il presidente della giunta regionale ed il rappresentante legale di ciascuno dei predetti organismi.

I contributi in conto capitale potranno essere concessi per le stesse finalità di cui al primo comma del punto 3) nella misura del 30 per cento e per un importo massimo di 50 milioni di lire.

Per la concessione dei contributi si applicano le norme di cui al precedente quarto comma esclusi i punti 4) e 5) e dei successivi comma quinto, sesto, settimo e ottavo.

4) *Contributi alloggiativi.*

Criteri, modalità e tempi per la presentazione ai comuni e l'istruttoria per le richieste di contributi ai capi famiglia di cui all'art. 1, lettera *b*).

Le domande per la concessione del contributo dovranno essere presentate al comune presso il quale trovasi l'immobile danneggiato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione Calabria ed essere corredata da:

1) complete generalità del richiedente, con l'espressa indicazione del capo famiglia ed il numero dei componenti il nucleo familiare;

2) indicazione dell'abitazione (ubicazione, quantità dei vani, compresi i servizi).

Il comune interessato provvederà alla istruttoria delle domande accertando d'ufficio:

a) l'ammissibilità del richiedente ai benefici della legge regionale;

b) la consistenza dei danni subiti.

Il comune, espletata l'istruttoria di cui sopra, determinerà l'ammissibilità dei richiedenti e l'ammontare dei contributi, dandone comunicazione al presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Contributi per abitazioni e ricoveri (art. 6)

I contributi potranno essere concessi per interventi di ripristino nella misura indicata all'art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dovranno essere presentate dagli interessati al comune nel cui ambito è ubicata l'abitazione o il ricovero entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno indicare:

1) le generalità del richiedente;

2) l'esatta ubicazione dell'immobile danneggiato;

3) la descrizione del danno subito;

nonchè essere corredate da:

a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà dell'immobile;

b) relazione tecnica, computo metrico-estimativo dei lavori e disegni esecutivi delle opere eseguite o da eseguire.

Gli atti di cui al precedente punto *b*) potranno essere presentati successivamente alla domanda e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comune interessato provvederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche, accertando d'ufficio:

1) l'ammissibilità del beneficio;

2) la consistenza dei danni subiti, nonchè l'ammontare dell'investimento occorrente sulla base dei progetti e preventivi di spesa presentati, tenuto conto del tipo di intervento da operare;

3) la proprietà dei beni danneggiati.

I comuni, completata l'istruttoria di cui sopra, determineranno l'ammissibilità dei richiedenti al beneficio richiesto, nonchè l'ammontare del contributo da concedere dandone comunicazione al presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione degli atti richiesti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

(3584)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 marzo 1981, n. 9-49/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene la determinazione del programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso di consiglieri-biologi, 7° livello funzionale-retributivo, ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi - Sezione chimica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 12 *maggio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1;

Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2616 del 27 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di consiglieri-biologi del 7° livello funzionale-retributivo, ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi - sezione chimica, sono costituite da:

due prove scritte;

due prove pratiche;

una prova orale.

Art. 2.

Prove scritte.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) biochimica generale;

2) composizione chimica dei principali alimenti anche in riferimento ai processi biochimici e microbiologici alla base della loro produzione.

Prove pratiche.

Le due prove pratiche verteranno su:

a) identificazione e determinazione quantitativa di composti di interesse biologico (intermedi e prodotti delle principali vie metaboliche, vitamine, antibiotici, steroli) con metodi colorimetrici, spettrofotometrici, spettrofluorimetrici, cromatografici, enzimatici;

b) ricerche ed analisi bromatologiche:

acqua potabile: determinazione della sostanza organica — ricerca di nitriti, nitrati ed ammoniaca — clorazione;

vino e birra: determinazione della prolina — determinazione di acido malico e lattico — determinazione della glicerina — determinazione dell'acidità totale e volatile e dell'anidride solforosa — esame microscopico;

latte: determinazione degli zuccheri — determinazione della sostanza grassa — determinazione dell'acidità — prove della perossidasi, della reduttasi e della fosfatasi — ricerca degli antifermentativi;

formaggio e yogourth: determinazione dell'acidità — ricerca degli antifermentativi;

olio di oliva: determinazione dell'acidità — determinazione del numero di perossidi — determinazione del grado rifrattometrico — determinazione dell'insaponificabile — ricerca degli oli di semi — ricerca degli oli rettificati;

farina: determinazione dell'attività distasica — determinazione della vitamina C — determinazione del glutine — esame microscopico;

pane: determinazione degli zuccheri — determinazione dell'acidità — determinazione della cellulosa;

lievito: determinazione dell'acidità — esame microscopico — determinazione del potere fermentativo;

succhi di frutta: determinazione dell'acidità — determinazione del residuo secco — determinazione del numero di formolo — determinazione degli zuccheri.

Prova orale.

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

materie delle prove scritte e delle prove pratiche;

ecologia delle acque, del suolo e dell'aria; indagine chimica e biologica per il rilevamento degli inquinanti — depurazione;

metodi elettroforetici, immunochimici, immunoenzimatici e microbiologici nell'analisi degli alimenti;

scienza dell'alimentazione: studio delle proprietà nutrizionali: tossicologia alimentare;

statistica applicata alla biologia sperimentale;

norme di legge e regolamenti riguardanti gli alimenti, l'ambiente, l'igiene del lavoro;

testo unico delle leggi sanitarie ed ordinamento generale sanitario della Repubblica;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 30 marzo 1981

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1981
Registro n. 18, *foglio n.* 182

MENGONI

(3237)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1981, n. 26.

Istituzione dell'Azienda regionale per la promozione turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 9 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

Allo scopo di assicurare la gestione delle attività promozionali e pubblicitarie nel settore turistico è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la « Azienda regionale per la promozione turistica » — in prosieguo denominata « azienda » — dotata di personalità giuridica pubblica e gestita secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Compiti

L'azienda ha il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nel Friuli-Venezia Giulia.

A tale fine l'azienda:

a) svolge attività per divulgare la conoscenza della regione in Italia e all'estero;

b) promuove, coordina e realizza, anche in collegamento con la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, iniziative e manifestazioni di interesse turistico, culturale ed ambientale atte a valorizzare le risorse turistiche e quelle culturali ed ambientali ad esse collegate;

c) studia i problemi turistici e prospetta alla Regione i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica regionale;

d) istituisce e gestisce servizi di assistenza e di informazione turistica;

e) cura la stampa e la diffusione di materiale pubblicitario nonchè l'acquisto, la produzione e la distribuzione di documenti cinematografici e altro materiale audiovisivo di carattere promozionale;

f) promuove il coordinamento delle attività promozionali delle aziende autonome del turismo e delle associazioni « pro loco »;

g) promuove e favorisce il coordinamento dell'attività degli operatori turistici, ai fini della propaganda e della commercializzazione dell'offerta turistica regionale;

h) assolve ogni altro compito ad essa demandato dalla Regione per il raggiungimento delle finalità turistiche regionali.

Nell'espletamento della propria attività — con particolare riguardo ai compiti indicati nella precedente lettera *a*) — la azienda è subordinata alle limitazioni stabilite in materia dallo statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.

Qualora l'amministrazione regionale assuma a proprio carico gli oneri e le spese relativi alla realizzazione di manifestazioni promozionali o di altre azioni ed iniziative di carattere

propagandistico — ivi compresa la partecipazione a mostre e fiere, nazionali ed estere — concernenti settori dell'attività regionale diversi da quello turistico, la giunta regionale può deliberare l'affidamento all'azienda del compito di curare e coordinare l'organizzazione delle manifestazioni medesime.

Art. 3.
Sede e patrimonio

L'azienda ha sede in Trieste.

L'amministrazione regionale mette a disposizione dell'azienda, per la sistemazione degli uffici e dei servizi, i beni immobili e mobili già appartenenti all'Ente provinciale per il turismo di Trieste e trasferiti alla Regione in applicazione degli articoli 2 e 3, terzo comma, della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34.

Il patrimonio immobiliare di cui al precedente comma è gestito direttamente dalla Regione.

Art. 4.
Organi

Sono organi dell'azienda:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
l'ufficio di presidenza;
il collegio sindacale.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

L'azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, per la durata della legislatura regionale.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dall'assessore regionale al turismo e al commercio;
b) dal direttore regionale del turismo e del commercio;
c) dai presidenti, o consiglieri di amministrazione da essi delegati, delle aziende autonome del turismo;
d) da un rappresentante dell'ANCI, dell'UNCEM e dello UPI;
e) da un presidente di associazione «pro loco» iscritta all'albo di cui al capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, designato dall'associazione regionale delle «pro loco»;
f) da dodici rappresentanti degli operatori turistici, scelti dalla giunta regionale fra persone designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
g) da tre rappresentanti dei lavoratori, indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
h) da tre esperti eletti dal consiglio regionale fra persone di riconosciuta competenza specifica.

Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore dell'azienda.

Funge da segretario del consiglio di amministrazione un funzionario dell'azienda, designato dal consiglio medesimo su proposta del direttore.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando se ne ravvisa la necessità, nonchè quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in carica ovvero il collegio sindacale, mediante lettera raccomandata contenente le indicazioni degli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica; tale maggioranza è ridotta ad un terzo dei componenti in carica in seconda convocazione, che deve aver luogo dopo un intervallo di almeno tre ore dalla prima.

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 6.
Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) i programmi concernenti l'attività dell'azienda;
b) il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) l'affidamento ad agenzie specializzate di incarichi concernenti l'effettuazione di azioni promo-pubblicitarie.

Il consiglio di amministrazione esprime inoltre parere, su richiesta della giunta regionale, sui provvedimenti e sulle iniziative tendenti a sviluppare e potenziare il turismo regionale, nonché nei casi previsti dalle leggi regionali.

Art. 7.
Presidente - Vicepresidente

L'assessore regionale al turismo e al commercio è il presidente dell'azienda.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda e vigila sull'esecuzione dei compiti ad essa affidati; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vicepresidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8.
Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è composto:

a) dal presidente dell'azienda, che lo presiede;
b) dal direttore regionale del turismo e del commercio;
c) da tre componenti il consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso nella sua prima seduta.

Partecipa alle sedute, con voto consultivo, il direttore dell'azienda; funge da segretario un funzionario dell'azienda, designato dal direttore.

L'ufficio di presidenza delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione che non siano attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione; in caso di urgenza o necessità, l'ufficio di presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio di amministrazione, da ratificare nell'adunanza immediatamente successiva.

Per la validità delle sedute dell'ufficio di presidenza è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9.
Collegio sindacale

La gestione finanziaria dell'azienda è soggetta al riscontro di un collegio sindacale, composto:

a) da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che funge da presidente;
b) da due funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica di dirigente.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, per la durata della legislatura regionale.

Il collegio sindacale compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, riferisce al consiglio di amministrazione, prima dell'approvazione del conto consuntivo, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà riscontrate.

I sindaci possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 10.
Compensi

Ai membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza è attribuito un gettone di presenza, qualora spettante in forza delle disposizioni vigenti in materia, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi; ai componenti il collegio sindacale compete un'indennità di carica annuale.

La misura dei compensi di cui al comma precedente sarà determinata con i criteri di cui all'art. 21 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34.

Art. 11.
Norme in materia di amministrazione e di contabilità
Controlli

L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con quello della Regione.

Il bilancio di previsione e il corrispondente programma di attività devono essere adottati entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione, il programma di attività, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono trasmessi, entro 15 giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale tramite la direzione regionale del turismo e del commercio e diventano esecutivi dopo l'approvazione della giunta stessa, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Si applicano le disposizioni vigenti per l'amministrazione regionale in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

L'azienda ha un proprio servizio di tesoreria, affidato alle medesime condizioni all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Regione.

Si applicano in quanto compatibili, le norme in materia di amministrazione e di contabilità vigenti per le aziende autonome del turismo.

Art. 12.

Entrate

Le entrate dell'azienda sono costituite:

a) dal fondo regionale di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione;

b) da contributi e sovvenzioni di enti, associazioni e privati;

c) da qualunque altro introito concernente la gestione e le finalità dell'azienda.

Art. 13.

Procedure di spesa

Il pagamento delle spese viene disposto in uno dei seguenti modi:

a) con ordinativi diretti;

b) con aperture di credito autorizzate dall'ufficio di presidenza presso la tesoreria dell'azenda, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

Le aperture di credito sono ammesse nei seguenti casi:

1) per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;

2) per spese relative a manifestazioni ed iniziative di promozione turistica, da realizzarsi fuori del territorio della Regione, nonchè per quelle spese per le quali non si renda possibile il pagamento con mandato diretto.

L'ammontare delle aperture di credito di cui alla lettera *b)* del primo comma è stabilito dall'ufficio di presidenza in base all'entità del servizio da svolgere e non può comunque superare la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.

Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori, ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti e i pagamenti in contanti.

Ogni trimestre e in ogni caso al termine dell'esercizio, o quando cessino le sue facoltà nonchè quando ad esso subentri altro funzionario, il funzionario delegato deve trasmettere il conto delle somme erogate al direttore dell'azienda per i necessari riscontri e per la successiva approvazione da parte dell'ufficio di presidenza.

Art. 14.

Direttore dell'azienda

L'azienda è affidata alla direzione di un funzionario, denominato direttore dell'azienda, scelto fra il personale della Regione con qualifica di dirigente, nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al turismo e al commercio; l'incarico è conferito per la durata di quattro anni e può essere riconfermato.

Al direttore, oltre alle attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per i direttori degli enti regionali, compete:

di predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio di previsione e del programma di attività, nonchè le proposte di variazione in corso di esercizio;

di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza;

di ordinare le spese, nei limiti di stanziamento dei singoli capitoli del bilancio di previsione.

Art. 15.

Personale

Per quanto concerne il contingente di personale spettante all'azienda nonchè la conseguente assegnazione del personale medesimo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

Ai fini di cui al comma precedente, potrà essere assegnato all'azienda anche il personale già dipendente dai soppressi enti provinciali per il turismo che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34.

Per le esigenze connesse con la realizzazione di iniziative e manifestazioni promozionali nonchè con la partecipazione a mostre e fiere di interesse turistico, l'azienda può avvalersi di personale messo temporaneamente a disposizione dalle aziende autonome del turismo; le relative spese di missione e di trasferta sono a carico dell'azienda.

Art. 16.

Indennità

L'azienda può deliberare l'assunzione diretta a proprio carico delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal personale in servizio presso l'azienda per la partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni promozionali in Italia e all'estero; in tal caso si applica il disposto dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 21.

Al direttore dell'azienda compete l'indennità di cui all'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

Art. 17.

Disposizione abrogativa

La legge regionale 21 aprile 1965, n. 4, è abrogata.

Art. 18.

Disposizione transitoria

Nella prima attuazione della presente legge si provvederà alla costituzione del consiglio di amministrazione facendo inizialmente luogo alla nomina dei componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 5; l'organo verrà successivamente integrato con la nomina dei componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo stesso, ad avvenuta designazione dei medesimi da parte degli organismi competenti.

Art. 19.

Disposizione finanziaria

Per il finanziamento di cui alla lettera *a)* del precedente art. 12 è autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV, il cap. 3515 con la denominazione: «Contributo annuale per il funzionamento e le attività istituzionali dell'azienda regionale per la promozione turistica» e con lo stanziamento di lire 1.140 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

cap. 3503 per lire 700 milioni;

cap. 3504 per lire 340 milioni;

cap. 910 per lire 100 milioni.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 3515 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 maggio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1981, n. 27.

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata* nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 9 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzato, nell'esercizio 1981, un limite d'impegno di lire 700 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 2.100 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 5315 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni per il piano, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 72 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

All'art. 19 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente sesto comma:

« La giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco, con l'indicazione delle somme relative, degli enti ed associazioni che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente capo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 maggio 1981

COMELLI

(3183)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811810)